



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 345

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 28 settembre 2010

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 5
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 10
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 16
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 20
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 27
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 36
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 45
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 49
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 64
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 70
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 72

### Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i> 76
---	----------------

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . .	<i>Pag.</i> 79
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti . . . . .	» 85
Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .	» 86
Per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . .	» 87

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale . . . . .	<i>Pag.</i> 88
--	----------------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

**Sottocommissioni permanenti**

*1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .* Pag. 89

---

*CONVOCAZIONI . . . . .* Pag. 92

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee  
parlamentari internazionali . . . . .** Pag. 131



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**223<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge comunitaria per il 2010, riservandosi di elaborare una proposta di relazione all'esito del dibattito in Commissione.

Si sofferma sull'articolo 1, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli allegati A e B e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe. L'articolo 3, analogamente a quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e da regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della nuova legge comunitaria.

Commenta quindi l'articolo 4, che detta disposizioni circa gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli che gli uffici pubblici sono chiamati a sostenere in applicazione della normativa comunitaria. In particolare, tali oneri devono essere posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, mentre

le entrate derivanti dalle tariffe vanno attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli. L'articolo 5 conferisce una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, con lo scopo di coordinarle con quelle vigenti nelle stesse materie. L'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici. L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). La norma impone al Governo, nell'esercizio della delega, anche il rispetto di principi e criteri direttivi specifici. Tra questi, la necessità di apportare modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) che consentano alle società di gestione di istituire e gestire fondi comuni di investimento in altri Stati membri nonché in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento delle società di gestione armonizzate, l'attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob dei poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 98 della direttiva, il recepimento delle disposizioni della direttiva in materia di fusioni transfrontaliere di OICVM e di strutture cosiddette *master-feeder*, l'introduzione di norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia, la ridefinizione delle norme del TUF concernenti l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati, l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore adeguando, in particolare, la disciplina dell'offerta al pubblico delle quote o azioni di OICVM aperti, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole nei confronti delle società di gestione del risparmio armonizzate.

Dà conto dell'articolo 8, che riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. L'articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli e i requisiti per il suo esercizio. L'articolo 10 reca una ampia disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, e della direttiva 2009/140/CE sull'accesso, l'interconnessione e le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica. L'articolo 11 delega il Governo a introdurre il contratto di fiducia nell'ordinamento giuridico nazionale e, in particolare, ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del citato istituto che si intende inserire nell'ambito del codice civile, all'interno del Titolo III (Dei singoli contratti) del Libro IV (Delle obbligazioni). Il comma 2 chiarisce che la disciplina della fiducia deve realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, incluse quelle tributarie, oltre che tenere in considerazione i relativi modelli normativi dei principali Stati membri dell'Unione europea. Il comma

in esame precisa, inoltre, che la suddetta disciplina deve rispettare la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali ed essere conforme ai principi e criteri direttivi precisati al comma 6.

Osserva che le parti di interesse per la Commissione affari costituzionali sono in particolare gli articoli 1, 2, 5 (che ripropongono, con alcune, limitate modificazioni, le analoghe disposizioni delle precedenti leggi comunitarie) e 8.

Rileva che l'allegato B richiama due direttive che interessano la Commissione: la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati (la cosiddetta *carte bleue*) e la direttiva 2009/52/CE sulle sanzioni per i datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari. Per tali direttive non sono previsti principi e criteri direttivi specifici oltre a quelli generali di cui all'articolo 2. In particolare, con riferimento alla direttiva 2009/50/CE, segnala che anche il cosiddetto «pacchetto sicurezza» conteneva disposizioni ispirate alla *ratio* di facilitare l'ammissione di stranieri particolarmente qualificati.

Dà conto anche della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009, sulla quale si riserva di avanzare una proposta di parere.

Si apre la discussione.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime apprezzamento per il contenuto del disegno di legge comunitaria e auspica che nel corso dell'*iter* di approvazione esso non si trasformi, come in passato, in uno strumento che assorbe disposizioni ulteriori e disomogenee.

Sottolinea l'opportunità di garantire una sempre maggiore tempestività nell'attuazione delle direttive comunitarie e di considerare le conseguenze che possono derivare ai territori contermini al Comune di Roma a seguito del riconoscimento della qualifica di livello NUTS 2 all'ambito di Roma capitale, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Il senatore PASTORE (*PdL*) si dice favorevolmente sorpreso per l'introduzione della disciplina del contratto di fiducia, che attua finalmente un istituto regolato finora soprattutto in via giurisdizionale. In proposito, invita la Commissione a verificare la coerenza delle disposizioni in materia di contratto di fiducia con la Convenzione dell'Aja e con le norme del codice civile che regolano il trasferimento con efficacia reale da parte di società.

La senatrice ADAMO (*PD*) chiede che la Commissione possa acquisire con regolarità l'elenco delle procedure avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia a causa dell'infrazione di norme comunitarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

**(3) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE.** – *Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori*

– e petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre 2010.

Continua la discussione generale.

Il senatore PARDI (*IdV*) apprezza l'attenzione che la Commissione sta finalmente dedicando al disegno di legge, pur lamentando il ritardo con cui si compie l'esame di un'iniziativa sottoscritta da 350.000 cittadini e l'atteggiamento pregiudiziale e disinteressato con cui si guarda all'iniziativa, ignorando che si tratta dell'espressione di un profondo disagio dell'opinione pubblica che percepisce con insofferenza la classe politica.

Nel merito, ritiene che i casi di ineleggibilità dei condannati, su cui si è soffermata anche la giurisprudenza costituzionale, dovrebbero essere trattati in base a un criterio di proporzionalità anche rispetto alla gravità dei reati commessi, in modo da evitare che si determini una sostanziale ingiustizia nell'equiparazione, ai fini dell'eleggibilità, della responsabilità per reati di natura diversa.

Quanto al numero massimo di mandati elettorali, si tratta di un limite che, a suo avviso, contrasta con l'articolo 65 della Costituzione. Semmai, esso dovrebbe essere introdotto attraverso norme di rango costituzionale, poiché corrisponde comunque a un'esigenza, largamente avvertita, di limitare il fenomeno della autoriproduzione della classe politica. Con riferimento all'articolo 2, che regola la sospensione e la decadenza dall'ufficio di parlamentare, ricorda che l'istituto dell'autorizzazione a procedere, durante la sua vigenza, è stato sempre applicato dalle Camere in base a criteri di appartenenza politica. A suo giudizio, il potere di sospendere o di dichiarare la decadenza di un membro del Parlamento dovrebbe essere attribuito a un organo esterno (ad esempio la Corte costituzionale); in alternativa l'istituto dell'ineleggibilità dovrebbe essere ricondotto al caso di incandidabilità.

Osserva poi che i commi da 3 a 6 dell'articolo 2, in particolare le norme che introducono ulteriori poteri del Presidente della Repubblica, appaiono in contrasto con il dettato costituzionale.

Si sofferma quindi sulla proposta di reintrodurre il voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le perplessità di coloro che paventano il rischio di favorire fenomeni corruttivi, memori di quanto accadeva in passato, non sono persuasive. La proposta deve essere interpretata come un'istanza dell'opinione pubblica di poter esercitare una scelta tra diverse candidature, un obiettivo che po-



trebbe essere realizzato anche attraverso un sistema di collegi uninominali di dimensioni territoriali contenute.

Conclude, auspicando la tempestiva definizione del termine per la presentazione di emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che sono iscritti altri senatori per intervenire nella discussione generale: pertanto è prematura la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti. Inoltre, in relazione all'esame del disegno di legge, anche in base alle considerazioni già svolte, sembra opportuno procedere a un ciclo di audizioni in modo da acquisire elementi per valutare la costituzionalità e gli effetti delle diverse disposizioni. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 3 (introduzione del voto di preferenza), potrebbero essere convocati il Procuratore nazionale antimafia, al fine di acquisire eventuali osservazioni circa le conseguenze nei territori caratterizzati da una maggiore presenza della criminalità organizzata, e una serie di esperti per indagare sulla rilevanza dei costi della campagna elettorale, nell'ipotesi di reintroduzione della preferenza unica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di richiedere al Presidente del Senato di autorizzare lo svolgimento di un'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge nn. 2259, approvato dalla Camera dei deputati, e connessi (Carta delle autonomie). Potranno essere convocati gli esponenti delle istituzioni regionali e locali e di altri enti e organi direttamente interessati (rappresentanti dei presidenti delle Regioni e dei consigli regionali, dei segretari comunali, dei difensori civici e dei revisori contabili degli enti locali, nonché dell'ANCI, dell'UPI e della Lega delle autonomie).

Conviene la Commissione

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**188<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) preannuncia la formulazione di un parere favorevole con osservazioni.

In particolare esprime talune perplessità, sotto il profilo dell'eccesso di delega, sull'articolo 31 dello schema. A ben vedere infatti l'articolo 3 della legge comunitaria 2008 consente la delega a sanzionare unicamente quelle violazioni che non siano già oggetto di sanzioni penali o amministrative, mentre nel comma in esame vengono modificate sanzioni relative a violazioni già sanzionate. Osserva poi come una riflessione più ampia debba essere svolta con riguardo alle sanzioni comminate alle piccole imprese nei casi di omissione o di conservazione incompleta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) considera, in linea generale, non infondate le perplessità manifestate sotto il profilo dell'eccesso di delega. Per quanto concerne in generale la valutazione sull'insieme delle pene previste per i reati in materia di rifiuti, non ritiene invece condivisibile l'opinione che il quadro sanzionatorio vigente sia sufficientemente severo,

specialmente perché da previsioni penali blande conseguono effetti negativi sia sul piano degli strumenti investigativi ammissibili, sia su quello dell'eccessiva brevità delle prescrizioni. A suo parere sarebbe opportuno in particolare intervenire soprattutto sulle sanzioni amministrative di carattere patrimoniale.

Il sottosegretario CALIENDO, dopo aver svolto taluni rilievi sull'articolo 31, il quale, a suo parere, non pone problemi di eccesso di delega, si sofferma sulla questione relativa alle sanzioni per le piccole imprese. A suo parere, anche i più recenti fatti di cronaca, sembrano confermare l'esigenza di prevedere adeguate pene anche per tali soggetti. Si potrebbe valutare unicamente l'opportunità di una diversa rimodulazione del quadro sanzionatorio complessivo.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ed ALLEGRINI (*PdL*), il presidente BERSELLI e il relatore MAZZATORTA (*LNP*), sulla questione relativa al quadro sanzionatorio complessivo per i reati connessi allo smaltimento di rifiuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 254)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore BERSELLI (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo, il quale reca la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002.

Al riguardo sottolinea come si tratti di un finanziamento che negli anni passati è stato per intero erogato al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, un ente di ricerca di indiscusso valore scientifico, che fin dal 1953 riceve un contributo da parte dello Stato, secondo modalità che furono da ultimo riformulate con la legge n. 678 del 1996, alla cui disciplina ha dato per ultimo attuazione la legge n. 448 del 2001.

Ricorda inoltre come negli ultimi due anni la Commissione abbia avuto occasione di formulare delle riserve su questa disciplina, in particolare per il fatto che, pur prevedendosi astrattamente che queste risorse fossero oggetto di un piano di ripartizione, non si sono mai realizzati in concreto strumenti per favorire la conoscenza e l'accesso a tale finanziamento ad altri enti o associazioni.

Lo schema di decreto formulato quest'anno dal Ministero presenta due importanti novità: in primo luogo, l'ammontare del contributo è sensibilmente ridotto rispetto all'anno scorso, passando da 88.000 euro a 46.000 euro.

In secondo luogo, il numero dei beneficiari è passato da uno a cinque, sicché il contributo viene ripartito tra il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, cui si propone di destinare la somma di 18.000 euro e i seguenti enti: l'Istituto Don Calabria di Verona, per interventi di rieducazione e reinserimento sociale di minorenni e giovani autori di reato, l'Associazione EURO di Palermo, per interventi di formazione e inserimento lavorativo di detenuti ed ex-detenuti degli istituti penali minori, l'UXILIA, onlus di Trieste, per interventi a tutela di soggetti deboli quali minori e l'Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma, per interventi a favore dei minori, a ciascuno dei quali si propone di assegnare una quota del contributo pari a 7.000 euro.

Conclude invitando il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione chiarimenti e precisazioni in ordine alle attività concretamente svolte dai soggetti designati quali destinatari dei finanziamenti. Chiede poi che siano rese note anche le procedure e i criteri di pubblicità seguiti per la selezione dei beneficiari.

Dopo una breve precisazione del senatore MARITATI (*PD*) sull'indiscusso pregio del lavoro svolto dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si riserva di far pervenire quanto prima alla Commissione informazioni più precise sulle attività svolte dai soggetti scelti quali beneficiari del contributo. Per quanto concerne il metodo di selezione sottolinea come siano state assicurate adeguate forme di pubblicità, anche informatica, al fine di assicurare adeguata trasparenza alla procedura.

Il senatore CASSON (*PD*) si associa alle richieste formulate dal relatore. In particolare chiede che, al fine di valutare l'oggettivo rispetto del principio di trasparenza, sia chiarito quali criteri sono stati seguiti per la procedura di individuazione dei beneficiari e quali soggetti abbiano effettuato concretamente la selezione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(71) LEGNINI ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici*

**(355) PASTORE ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici*

**(399) MUGNAI.** – *Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici*

(1119) *CARRARA ed altri. – Modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di tenuta del registro condominiale*

(1283) *VALENTINO. – Modifiche agli articoli 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1129, 1130, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137 e 1138 del codice civile e agli articoli 63, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in materia di disciplina del condominio negli edifici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

Il presidente BERSELLI dopo aver sottolineato come non sia ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo non si sono ancora espressi sugli emendamenti 4.0.1 e 24.1 (testo 2).

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel sottolineare la delicatezza della questione oggetto dell'emendamento 4.0.1, insiste per la richiesta di trasformazione in ordine del giorno.

Con riguardo all'emendamento 24.1 (testo 2) chiede al senatore Casson di riformularlo in un testo 3.

Il relatore MUGNAI (*PdL*) con riguardo all'emendamento 4.0.1 condivide la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, con la riserva di valutare per l'esame in Assemblea la presentazione di un emendamento sulla delicata questione delle barriere architettoniche. Condivide infine la proposta di riformulazione dell'emendamento 24.1 (testo 23) in un testo 3.

Dopo una breve precisazione dei senatori CASSON (*PD*) e CENTARO (*PdL*) e del presidente BERSELLI sul tenore delle modifiche apportate all'articolo 69 del codice civile, il senatore CASSON (*PD*) accede alla richiesta del rappresentante del Governo e del relatore e riformula l'emendamento 24.1 in un testo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I  
DISEGNI DI LEGGE N. 71, 355, 399, 1119, 1283**

**Art. 24.**

**24.1**

CASSON, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 69», nel primo comma, dopo le parole: «riveduti o modificati» inserire le seguenti: «, con l'assenso di tutti i condomini.».*

---

**24.1 (testo 2)**

CASSON, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 69», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "riveduti o modificati" inserire le seguenti: ", all'unanimità."*

*b) sostituire le parole da: ", anche" sino a: "nei seguenti casi:" con le seguenti: "tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, nei seguenti casi:".*

*c) dopo le parole: "di calcolo" inserire la seguente: "materiale».*

---

**24.1 (testo 3)**

CASSON, GALPERTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 69», primo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "riveduti o modificati" inserire le seguenti: ", all'unanimità."*

b) sostituire le parole da: ", anche" sino a: "nei seguenti casi:" con le seguenti: "tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino, possono essere riveduti o modificati, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, terzo comma, nei seguenti casi:".

c) dopo le parole: "di calcolo" inserire la seguente: "materiale"».

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**152<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CANTONI

*indi del Vice Presidente*

CARRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Piergiorgio Crucioli a Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (n. 71)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice LICASTRO SCARDINO (*PdL*) illustra il *curriculum vitae* del candidato, proponendo alla Commissione uno schema di parere favorevole.

Esprimono del pari avviso favorevole sulla proposta di nomina in titolo i senatori DEL VECCHIO (*PD*), RAMPONI (*PdL*) e TORRI (*LNP*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole predisposta dalla relatrice.

Partecipano alla votazione i senatori AMATI (*PD*), AMATO (*PdL*), CANTONI (*PdL*), CARRARA (*PdL*), DEL VECCHIO (*PD*), DIVINA (*LNP*), ESPOSITO (*PdL*), GALIOTO (*PdL*), GASBARRI (*PD*), LICASTRO SCARDINO (*PdL*), NEGRI (*PD*), PEGORER (*PD*), PINOTTI (*PD*), RAMPONI (*PdL*), SERRA (*PD*), TORRI (*LNP*) e TOTARO (*PdL*).

La proposta di parere formulata dalla relatrice risulta approvata.



**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» (n. 255)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore AMATO (*PdL*), osservando preliminarmente che il provvedimento iscritto all'ordine del giorno reca alcune modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (di prossima entrata in vigore), ottemperando a quanto disposto dal decreto-legge n. 194 del 2009 (che impone alla pubblica amministrazione di ridurre del 10 per cento gli uffici dirigenziali di livello non generale, con tutte le loro relative dotazioni organiche, per realizzare un'ulteriore riduzione –non inferiore al 10 per cento- della spesa complessiva del il personale), rilevando altresì che la riduzione di spesa che l'amministrazione della Difesa potrà conseguire tramite lo schema di decreto in titolo (a partire dall'esercizio finanziario del 2011), supererà la soglia poc'anzi indicata, realizzando un risparmio di oltre 117 milioni di euro.

Procede quindi all'analisi di merito dei contenuti, rilevando che lo schema di decreto appare fondamentalmente diviso in tre parti concettuali.

La prima parte riguarda la riduzione della pianta organica, con una serie di tagli finalizzati alla razionalizzazione delle risorse che coinvolgono gli uffici dirigenziali non generali (che passano dai 318 a 286 con un risparmio a regime sull'esercizio finanziario 2011 quantificato in 1.228.072,96 euro), e le posizioni non dirigenziali relative al personale civile (che passano da 37.242 a 33.402, con una riduzione di 3.840 posizioni e con un risparmio, sempre quantificato a regime sull'esercizio finanziario 2011, di 116.478.555,64 euro), fermo restando che, già per gli ultimi mesi del 2010, il risparmio complessivo stimato dall'entrata in vigore del provvedimento sarà di circa 27 milioni di euro.

La seconda parte riguarda invece la riorganizzazione delle funzioni attualmente svolte dalla Direzione generale della Sanità Militare, che vengono suddivise tra competenze amministrativo-gestionali (trasferite all'area del Segretariato generale e alla Direzione Commiservizi), e funzioni operative, addestrative e di formazione (assegnate allo Stato Maggiore della Difesa), con contestuale recupero della posizione dirigenziale generale del settore all'interno della struttura del Segretariato generale con nuovi compiti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. Conseguentemente, si prevede che le direttive in materia di imperfezioni, infermità e idoneità al servizio militare siano adottate con decreto del Ministro –anziché, come ora, tramite provvedimento del Direttore generale di sanità- su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di Stato maggiore di Forza armata.

Al riguardo, il relatore precisa che, a fronte di tale processo di ricollocazione e ridefinizione di alcuni uffici di livello dirigenziale generale

del Dicastero (in cui si inserisce la soppressione della Direzione generale della Sanità Militare, che svolgeva un ruolo tanto importante quanto delicato), sarebbe opportuno precisare con chiarezza –tramite un apposito atto normativo- l'effettiva redistribuzione delle competenze della disciolta Direzione generale della Sanità militare tra l'area del Segretariato generale e quella dello Stato Maggiore della Difesa, al fine di evitare eventuali disfunzionalità.

La terza parte concettuale dello schema di decreto (che tratta dell'aspetto progettualmente più significativo e politicamente di maggior rilievo), riguarda infine la ristrutturazione del Segretariato Generale, destinato a diventare un punto di forza, sul piano organizzativo ed amministrativo, del nuovo modello di Difesa, quale disegnato dal Consiglio Supremo di Difesa e dalla Commissione di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza Nazionale. Tale ristrutturazione passa anche e soprattutto attraverso la piena implementazione della sua attribuzione di Direzione nazionale degli armamenti, formalmente assegnatagli con la legge n. 25 del 1997. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del provvedimento reca un'organizzazione complessiva e unitaria delle molteplici attività connesse con il *procurement* degli armamenti in seno al Segretariato generale della Difesa, facendo confluire nell'articolazione di tale struttura amministrativa le tre direzioni generali tecniche (relative agli armamenti terrestri, navali ed aeronautici), e superando pertanto l'attuale frammentazione, che si poneva in contraddizione sia con lo spirito delle norme esistenti, sia con le effettive necessità della Difesa, che richiedono una guida gestionale unica ed interforze.

È pertanto, a suo avviso, da salutare positivamente l'attribuzione ad un unico soggetto di tutta la responsabilità nel campo del *procurement*, semplificandone la struttura, accorpendo ogni funzione comune e prevedendo un'unica organizzazione di primo livello. Infatti, le attività ad esso connesse, unite con quelle di sostegno all'industria, possono portare, se appropriatamente e unitariamente gestiti, a forti risparmi e a grandi vantaggi per la Difesa e per il Paese. Tuttavia, sarebbe da valutare attentamente anche l'opportunità di far seguire a tale fondamentale riforma un effettivo rafforzamento del controllo parlamentare sui programmi di approvvigionamento militare, attraverso un'adeguata rivisitazione della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

L'oratore osserva, da ultimo, che il provvedimento si colloca, da un punto di vista temporale, sullo sfondo di una forte crisi finanziaria che obbliga tutti i Paesi dell'Unione europea a ridurre la spesa pubblica, compresi i costi comportati dalla Difesa.

Il presidente CANTONI (*PdL*) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore TORRI (*LNP*) osserva che sarebbe opportuno avere ulteriori delucidazioni sugli effetti concreti del provvedimento in ordine alla Sanità militare. Le misure adottate, infatti, potrebbero avere riflessi impor-

tanti e marcati sull'ordinamento interno della stessa, oggetto, peraltro, di un'iniziativa legislativa di riforma presentata dalla sua parte politica.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) pone l'accento su una serie di aspetti che dovrebbero, a suo avviso, essere oggetto di una profonda ed accurata riflessione di merito, quali la soppressione della Direzione generale della Sanità militare (con conseguente trasferimento delle competenze amministrative e gestionali al Segretario generale della Difesa e di quelle tecnico-operative all'Ufficio generale di sanità presso lo Stato maggiore della Difesa), la soppressione delle direzioni generali tecniche e la loro sistemazione all'interno del Segretariato generale (in quanto potrebbe inficiare la loro autonomia e pregiudicare, altresì, il necessario dialogo diretto delle stesse con gli Stati maggiori di Forza armata, garantito, peraltro, da norme di rango primario), e la riduzione delle posizioni dirigenziali di natura non generale (quella derivante dalla riconfigurazione del Segretariato generale appare, infatti, troppo contenuta).

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel sottolineare il carattere sostanzialmente equilibrato dello schema di decreto all'esame della Commissione, invita ad approfondire debitamente alcune importanti innovazioni in esso contenute. In particolare, spiccano la soppressione della Direzione generale della Sanità militare e delle direzioni generali tecniche. In particolare, la configurazione di queste ultime all'interno del Segretariato generale potrebbe dar luogo – a suo avviso – ad una complicazione delle procedure amministrative e pregiudicare, altresì, il rapporto diretto delle stesse con i capi di Stato maggiore di Forza armata.

Esprime quindi perplessità in ordine all'intento, risultante dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, di procedere, nell'ambito del processo di razionalizzazione in corso, alla sostituzione del personale militare con quello civile. Tale soluzione, infatti, da un lato non terrebbe conto delle elevate professionalità acquisite dal personale militare anche in campo amministrativo e dall'altro provocherebbe un'inopportuna restrizione delle possibilità di carriera dello stesso.

Il senatore GALIOTO (*PdL*) osserva che il processo di razionalizzazione e ristrutturazione della figura del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti dovrebbe essere accompagnato da una nuova e più efficace disciplina del controllo parlamentare in ordine all'acquisizione ed al rinnovamento dei sistemi d'arma.

Domanda inoltre delucidazioni sulle conseguenze concrete derivanti dalla soppressione della Direzione generale della Sanità militare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**405<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (n. 240)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, comma 1, lettera *b*), 13, comma 1, lettere *c* e *d*), 21, commi 1, lettere *c* ed *e*), 2, 3 e 4, e 22, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Esame e rinvio)

Il senatore FLERES (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 42 del 2009 la quale dispone il graduale superamento della spesa storica nel finanziamento degli enti locali. In particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della suddetta legge prevede il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, mentre l'articolo 21 della medesima legge delega determina in via provvisoria le funzioni fondamentali di comuni e province. L'entità delle risorse destinate a finanziare la spesa dipenderà dunque dalla determinazione del fabbisogno *standard*. Il provvedimento è munito di una clausola generale di invarianza finanziaria (articolo 1). A tale proposito sottolinea che l'idoneità di tale clausola andrebbe verificata e garantita *ex ante*. Rileva inoltre che tanto il testo del provvedimento quanto la relazione tecnica non contengono indicazioni in merito all'emersione di eventuali risparmi derivanti dal processo di graduale miglioramento del grado di efficienza della spesa degli enti locali e alla loro presumibile destinazione. Passando all'esame dei singoli articoli evidenzia

che l'articolo 1 individua le finalità dello schema in esame ovvero il graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica, quale regola di finanziamento degli enti locali. Al riguardo, con riferimento all'invarianza finanziaria del provvedimento, come rilevato anche nella nota del Servizio del bilancio, osserva che difformemente da quanto imposto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, la relazione tecnica non offre alcun elemento quantitativo idoneo a prefigurare, nemmeno in via ipotetica, gli effetti finanziari del provvedimento in esame. L'idoneità della clausola di invarianza finanziaria potrà pertanto essere appurata solo successivamente, in seguito alla determinazione dei fabbisogni *standard*. Inoltre, atteso che la puntuale determinazione dei fabbisogni *standard* è demandata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ne consegue che su tali atti normativi, per le conseguenze finanziarie, non verrà espresso alcun parere o verifica preliminare da parte delle Commissioni parlamentari competenti, né sono previsti obblighi di redazione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 del 2009, riferibile ai soli schemi di decreti legislativi, ma solo una verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Nel merito specifico del provvedimento, con riferimento al procedimento di determinazione dei fabbisogni *standard*, va chiarito se essi debbano essere calcolati per singolo bene o servizio prodotto, oppure per ciascuna funzione o, al limite, per il complesso della spesa primaria di ciascun comune e provincia. Va poi precisato in che modo la metodologia in questione terrà conto di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, laddove è previsto che la riduzione dei trasferimenti ai Comuni non sia computato ai fini dell'articolo 11 della delega. L'articolo 2 individua le funzioni fondamentali di comuni e province ai fini dello schema di decreto, in attesa della loro definitiva individuazione mediante legge statale. In primo luogo, evidenzia che mentre la relazione illustrativa e l'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, sia per i comuni che per le province, ricomprendono tra le funzioni fondamentali quelle generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura complessiva del 70 per cento delle spese, lo schema di decreto non indica alcuna percentuale lasciando intendere che le spese relative a tali funzioni siano considerate integralmente. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento in quanto il riferimento alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nella misura del 100 per cento delle relative spese non sarebbe in linea con i commi 1 e 3 del citato articolo 21 della legge delega e, inoltre, aumenterebbe la quantità di spesa finanziabile integralmente tramite i fabbisogni *standard* riducendo automaticamente la quota di spesa riferita alle funzioni non fondamentali da finanziare non in misura integrale. Inoltre, osserva che la norma si limita a individuare le funzioni fondamentali, senza l'indicazione dei beni e dei servizi riferibili a tali funzioni, né dei relativi obiettivi di servizio la cui specificazione costituisce un criterio di delega ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge n. 42 del 2009. L'articolo 3 indica la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard*. Come rilevato dal Servizio del bilancio, oc-

corre evidenziare che, stante la genericità dei principi metodologici riportati in norma e finalizzati alla determinazione dei fabbisogni *standard*, allo stato attuale non risulta possibile esprimere alcuna valutazione circa le ricadute finanziarie della metodologia adottata, né tantomeno effettuare una previsione circa le determinanti che saranno adottate al fine di pervenire alla definizione del fabbisogno *standard*. In particolare, segnala che a seconda delle variabili considerate si potranno determinare differenze sia nella quantificazione delle risorse complessive destinate al finanziamento delle funzioni fondamentali, sia nella loro distribuzione tra gli enti interessati. Tale circostanza non consente altresì di apprezzare se sarà assicurato un finanziamento adeguato rispetto al livello minimo di prestazioni idoneo a soddisfare i bisogni costituzionalmente garantiti. L'articolo 4 specifica le varie fasi in cui si articola il procedimento di determinazione del fabbisogno *standard* da parte della Società per gli studi di settore Sose S.p.A. Al riguardo, atteso che la società Sose S.p.A. sarà chiamata a gestire una notevole mole di dati apparirebbero opportune rassicurazioni circa l'entità dei carichi di lavoro che la società sarà chiamata a svolgere, chiarendo se occorra un incremento o una riqualificazione di competenze e professionalità ulteriori, con connessa necessità di oneri aggiuntivi. L'articolo 5 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'adozione della nota metodologica e il fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia. L'articolo 6 individua nel 2012 l'anno di avvio del periodo transitorio. Al riguardo, andrebbe chiarita la compatibilità tra quanto affermato al comma 1, che fa decorrere l'avvio della fase transitoria dall'anno 2012, e quanto disposto al comma 2, lettera a), che fa decorrere dal 2011 l'inizio della fase transitoria mediante la determinazione del criterio dei fabbisogni *standard* relativamente ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, chiarendo altresì se tale ultima decorrenza risulti solo propedeutica all'avvio della effettiva fase transitoria nell'anno 2012. L'articolo 8 dispone che i fabbisogni *standard* per le funzioni fondamentali delle Città metropolitane, una volta costituite, sono determinati secondo le norme del presente schema di decreto, in quanto compatibili. Si prevede infine che la Sose S.p.A. e l'IFEL provvedano alle attività previste dal presente schema di decreto con le rispettive risorse. Al riguardo, posta la clausola di invarianza finanziaria di cui al precedente articolo 1, evidenzia che la formulazione «nell'ambito delle rispettive risorse», recata al comma 2 di tale articolo, non sembra escludere che la società Sose S.p.A. e l'IFEL possano ricevere ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, così come sembra emergere dall'accordo siglato tra Ministero dell'economia e le associazioni ANCI e UPI il 15 luglio scorso.

Il senatore MORANDO (PD) esprimendo apprezzamento per i rilievi formulati dal relatore che affrontano con chiarezza le questioni principali poste dal testo, si sofferma sulla gravità dei profili posti dal provvedimento, che non reca gli elementi necessari per la effettiva individuazione dei fabbisogni *standard*. Evidenzia, al riguardo, che lo schema di decreto

legislativo non risulta affatto attuativo della legge delega sul federalismo fiscale e, rispetto a questa, non prefigura gli obiettivi di riduzione e risparmio della spesa, che hanno invece costituito il fondamento della riforma in senso federalista per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. Il provvedimento in esame è contraddistinto, infatti, da una totale mancanza di una metodologia per la definizione dei fabbisogni *standard*, questione che costituisce invece il presupposto fondamentale per l'effettivo calcolo dei fabbisogni in questione. Sottolinea come, alla luce di tale carenza fondamentale del provvedimento, oltre a non potersi determinare risparmi e una migliore efficienza dell'azione amministrativa e dei servizi, non si può neanche ritenere garantita la mera condizione di invarianza finanziaria; rileva, al riguardo, come nel nuovo quadro contabile anche le clausole d'invarianza finanziaria devono essere dimostrate e garantite *ex ante* e non solo *ex post*, mentre tale profilo di dimostrazione effettiva è del tutto assente nel provvedimento, né appare idoneo, in tal senso, il rinvio al successivo provvedimento da adottare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dallo schema di decreto legislativo: tale decreto risulta, infatti, per sua natura, sottratto alla verifica parlamentare, anche per quanto attiene il controllo dei profili finanziari. L'assenza di una metodologia, necessaria per il sistema di determinazione dei fabbisogni *standard*, rappresenta il principale problema politico posto dal provvedimento rispetto al quadro delineato dalla legge delega. Sul piano tecnico, il rinvio alla successiva emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non risulta garantire il rispetto del vincolo di copertura finanziaria, posto che la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, prevista dall'articolo 5 del testo, è un mero passaggio nell'ambito dell'articolazione interna del Governo, che non può sostituirsi a un momento di verifica in sede parlamentare, ai fini della piena tutela del principio posto dall'articolo 81 della Costituzione. Il testo in esame, pur mancando l'individuazione di una metodologia per il calcolo, prevede comunque una definizione dei fabbisogni *standard*. Risulterebbe, tuttavia, necessario che tale definizione sia posta in termini analitici, profilo del tutto assente nel testo, ove non è prevista una distinta articolazione rispetto alle componenti di spesa corrente e di spesa capitale. Alla luce dell'articolo 6 del testo, sembra inoltre che l'individuazione dei fabbisogni *standard* profili un calcolo parametrato alle funzioni; a tale riguardo, è tuttavia da evidenziare la problematicità dell'individuazione dei fabbisogni per funzioni. È necessario, infatti, chiarire anzitutto il quadro normativo di riferimento, tenuto conto della previsione contenuta nella manovra finanziaria da ultimo approvata, ove si prevedeva che non si tenesse conto della riduzione dei trasferimenti. Tale profilo, che risultava necessario chiarire già nel corso dell'esame della manovra estiva, risulta ora indispensabile sia definito ai fini di una comprensione dei parametri di riferimento. Ulteriore problema è posto dalla tipologia di funzioni fondamentali cui si fa riferimento nel testo, ove, il riferimento alle funzioni generali e di controllo, pone un problema di effettiva individuazione delle funzioni sottostanti; la funzione indicata nel testo appare di carattere così ampio da rendere impossibile in-

dividuare altre funzioni, le quali dovrebbero, a loro volta, essere scorporate per l'individuazione di criteri efficaci di calcolo dei fabbisogni. Con il decreto legislativo in esame si contraddice, inoltre, un punto centrale posto dalla legge delega, nella quale si indicava quale parametro di calcolo la misura del 70 per cento dell'entità corrispondente a tale funzione. Come rilevato dalla Nota del Servizio del bilancio e dal Relatore, il riferimento al totale anziché a tale misura percentuale originariamente prevista nella legge delega, pone il rischio di un effetto di azzeramento della parte di spesa discrezionale da parte degli enti locali, ricostruendo così la spesa storica e con ciò violando lo spirito stesso della legge delega. È necessario pertanto risolvere tale contraddizione reintroducendo la misura percentuale del 70 per cento per il calcolo del fabbisogno corrispondente a tale funzione. È inoltre indispensabile un serio impegno del Governo per la definizione delle funzioni e dei relativi bisogni fondamentali, risultando in particolare necessario operare l'individuazione degli specifici obiettivi dei servizi. Pur tenendo conto delle difficoltà connesse a tale concreta individuazione, non risulta accettabile la carenza di fondo dei contenuti del provvedimento su questi punti. Sarebbe invece auspicabile operare con due diversi decreti legislativi, il primo recante la definizione del quadro metodologico con l'indicazione di principi chiari per definire gli obiettivi dei servizi, e l'altro che possa conseguentemente disporre il calcolo concreto dei fabbisogni. L'impianto di fondo del provvedimento deve essere radicalmente rivisto, posto che lo stesso, da un lato, non costituisce attuazione del quadro delineato dalla legge delega sul federalismo fiscale e, dall'altro, una sua più corretta riformulazione non comprometterebbe tempi già previsti dal quadro di delega e senza ulteriori rinvii. Un mero rinvio, infatti, non avrebbe alcun impatto sulle realtà locali e rappresenterebbe un serio danno al Paese. In relazione, poi, agli articoli 3 e 4 del provvedimento, sottolinea come invece della individuazione della metodologia necessaria, le norme si limitano a indicare il soggetto tecnico incaricato della sua applicazione. Peraltro, la società Sose indicata come soggetto operativo ai fini dell'attuazione della delega, attualmente impegnata in materia di studi di settore, non reca risorse umane e strumentali idonee a un ulteriore filone di attività così rilevante quale l'analisi tecnica per l'individuazione dei fabbisogni *standard*; risulterebbe, dunque, necessario rafforzare tecnicamente la società attraverso altri esperi, posto che a risorse umane invariate non appare sostenibile che essa possa ulteriormente stimare i fabbisogni di più di 8.000 comuni italiani, peraltro sulla base di una metodologia non ancora definita. Il rischio complessivo che emerge dai profili critici posti dal provvedimento è che non sussistano gli elementi per procedere effettivamente all'attuazione del federalismo secondo quanto delineato invece dalla legge delega. Sottolinea inoltre la necessità di prevedere un supporto e un coordinamento del lavoro tecnico implicato dall'attuazione dei fabbisogni *standard* e in assenza di una previsione specifica, sarebbe auspicabile un coinvolgimento delle strutture parlamentari, in particolare, dei Servizi del bilancio della Camera e del Senato, nell'ambito di un'azione congiunta. In assenza di tale supporto, emerge infatti un



forte rischio di contestazione dei dati da parte dei soggetti interessati, che rende ancor più problematica l'attuazione del provvedimento. Formula osservazioni critiche anche in relazione al termine troppo breve di 15 giorni previsti per la verifica da parte della Commissione tecnica, data la necessità di rafforzare il momento della verifica. Dopo aver formulato osservazioni critiche in relazione all'articolo 6 ed evidenziato i rischi che emergono in relazione al quadro di finanza pubblica, invita il Governo a ritirare l'attuale testo dello schema di decreto legislativo in esame, presentando un testo nuovo che individui opportunamente la metodologia di calcolo con l'articolazione separata tra spesa corrente e spesa capitale, di carattere fondamentale sul piano di finanza pubblica. Solo in tale quadro la Sose S.p.A., quale società incaricata, potrebbe proficuamente operare per l'individuazione puntuale dei fabbisogni *standard*, in relazione ai quali sarebbe quindi auspicabile l'emanazione di un successivo e distinto provvedimento, avente la natura di decreto legislativo e non già di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Solo in questo modo risulterebbero infatti garantiti, nei medesimi tempi previsti dalla legge delega, sia l'effettiva indicazione dei fabbisogni *standard* sia la verifica parlamentare dei profili finanziari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, altrimenti non più espletabili.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1167-B/bis) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alla Camera dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che era rimasta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento 19.0.200, in attesa degli elementi di risposta da parte del Governo. Al riguardo, informa che è pervenuta una proposta di riformulazione della norma recante una copertura finanziaria.

Il vice ministro VEGAS rileva come l'attuale proposta di riformulazione risulta meno problematica rispetto al testo emendativo originario, in quanto individua una fonte di copertura.

Il PRESIDENTE propone, dunque, di acquisire gli elementi di risposta del Governo e propone di rinviare l'espressione del parere alla seduta antimeridiana già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**189<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA RIFORMA DEL SISTEMA EUROPEO DI VIGILANZA FINANZIARIA*

Il presidente BALDASSARRI rende noto che è pervenuta una lettera, che in copia è a disposizione dei Commissari, del vice presidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, concernente la risoluzione (Doc. XVIII, n. 32) approvata nella seduta del 6 maggio 2010 dalla Commissione Finanze e tesoro, al termine dell'esame degli atti comunitari in materia di riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria (atti comunitari nn. 42, 43, 44, 45 e 46).

Segnala in particolare la circostanza che la Commissione europea condivide pienamente l'appello del Senato a un potenziamento della trasparenza delle verifiche che saranno effettuate dalle ESA, tra cui quelle concernenti il grado di armonizzazione in materia di attuazione degli *standard* tecnici. Inoltre, egli aggiunge che, nella lettera, si afferma anche che, per quanto concerne il processo di determinazione di uno stato d'emergenza, l'accordo definitivo dovrebbe assegnare al Consiglio dell'Unione europea la competenza a dichiararlo.

La Commissione prende atto.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. COM (2010) 368 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto in titolo, osservando che la proposta di direttiva interviene, attraverso lo

strumento della rifusione, a sostituire la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGS) per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso. La direttiva stessa aveva già subito una prima modifica per far fronte alla crisi dei mercati finanziari (direttiva 2009/14/CE), ma le misure adottate avevano l'unica finalità di mantenere e rafforzare la fiducia dei depositanti, in particolare aumentando il livello di copertura da 20.000 a 100.000 euro entro la fine del 2010. Lo stesso dispositivo della direttiva 2009/14 prevedeva già al suo interno una più ampia revisione di tutti gli aspetti inerenti i sistemi di garanzia dei depositi. Più nel dettaglio, ella rileva che la proposta mira a semplificare e armonizzare l'ambito di copertura e le modalità di rimborso; a ridurre ulteriormente il termine per il rimborso dei depositanti; a garantire per i sistemi di garanzia un migliore accesso alle informazioni relative ai loro membri (le banche); a conferire ai sistemi stessi massima solidità e credibilità, anche attraverso finanziamenti certi; a prevedere, in talune circostanze, la possibilità di una mutua concessione di prestiti tra i diversi DGS.

Ritiene fondamentale evidenziare che la proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica, svoltasi tra il 29 maggio e il 27 luglio 2009, dei cui esiti, peraltro, la Commissione ha tenuto conto solamente in parte. Più nel dettaglio, il legislatore europeo non ha tenuto conto dell'orientamento generale contrario a un'ulteriore riduzione del termine di rimborso.

Dopo aver formulato taluni rilievi in merito alla base giuridica in accordo alla quale si è proceduto all'adozione della proposta di direttiva, sottolinea come essa appaia conforme al principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri; più nello specifico, soltanto un provvedimento dell'UE può garantire che enti creditizi operanti in più Stati membri siano soggetti a requisiti analoghi in tema di garanzia dei depositi, evitando tra l'altro costi indebiti di messa in conformità per le attività transfrontaliere. Un'azione condotta a livello dell'Unione assicura inoltre un livello di stabilità finanziaria più alto di quello che potrebbe essere garantito da azioni individuali dei singoli Stati. Aggiunge quindi che la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità in quanto le disposizioni della direttiva non vanno al di là di quanto strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

Procedendo all'esame dei contenuti normativi della proposta di direttiva, specifica che gli articoli da 1 a 3 definiscono l'ambito di applicazione (tutti gli enti creditizi e tutti i sistemi, ivi inclusi quelli di mutua garanzia, ove soddisfino i requisiti previsti dalla legislazione europea vigente) e dettano criteri di vigilanza rafforzati sui DGS; gli articoli da 4 a 6 dettano i criteri di ammissibilità dei depositanti e confermano il livello di copertura di 100.000 euro previsto dalla direttiva 2009/14/CE, lasciando tuttavia agli Stati membri la facoltà di superarlo per talune tipologie di deposito. Gli articoli 7 e 8 portano a una settimana il termine di rimborso,

prevedendo altresì, onde rendere realistico e praticabile un termine così breve, un sistema di informazione automatica dei DGS in caso di probabile fallimento di una banca, nonché uno scambio sistematico di informazioni sui depositanti tra DGS e banche, che non sia ostacolato dai requisiti di riservatezza. Gli articoli 9 e 10 prevedono un sistema di finanziamento dei DGS articolato su quattro ordini di misure, destinato a diventare operativo solo dopo dieci anni. Precisa inoltre che i fondi dei DGS dovrebbero essere utilizzati soprattutto a fini di rimborso dei depositanti, ma ciò non ne impedisce l'uso a fini di risoluzione delle crisi bancarie, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato. L'articolo 11 e gli allegati I e II stabiliscono criteri armonizzati per il calcolo dei contributi degli enti creditizi ai DGS, che va effettuato in base ai profili di rischio; l'articolo 12 stabilisce che, per agevolare il processo di rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante funga da unico punto di contatto per i depositanti di succursali create da banche di un altro Stato membro, mentre l'articolo 14 e l'allegato III prevedono misure che garantiscano una migliore e più completa informazione per i depositanti.

Si sofferma in seguito sul contesto macroeconomico nell'ambito del quale ha preso forma la proposta di direttiva, puntualizzando che, dopo la pubblicazione della comunicazione della Commissione del 2006 concernente la revisione della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, gli eventi del 2007 e del 2008 hanno dimostrato che l'attuale sistema frammentato dei DGS non ha consentito di raggiungere gli obiettivi fissati dalla direttiva 94/19/CE per quanto riguarda il mantenimento della fiducia dei depositanti e della stabilità finanziaria nei periodi di tensioni economiche. Pertanto, ella prosegue, il 7 ottobre 2008 il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che occorre ripristinare la fiducia nel settore finanziario e ha invitato la Commissione a presentare una proposta adeguata per promuovere la convergenza dei DGS. È stata così adottata la direttiva 2009/14/CE, nella quale è stata inserita una clausola che prevede un'ampia revisione di tutti gli aspetti inerenti ai DGS.

Dopo aver fornito approfonditi ragguagli sugli esiti della consultazione con le parti interessate, svolta tra il 29 maggio e il 27 luglio 2009, ricorda come, il 23 settembre 2009, la Commissione abbia adottato le proposte dei regolamenti istitutivi del sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, che creano altresì le tre autorità di vigilanza europee e il Comitato europeo per il rischio sistemico. La nuova Autorità bancaria europea dovrebbe, nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal regolamento, raccogliere informazioni sull'importo dei depositi, organizzare esami tra pari, confermare se un DGS può prendere a prestito fondi da altri DGS e comporre le controversie tra loro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (n. COM (2010) 331 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto in titolo, concernente l'applicazione dell'aliquota normale minima dell'imposta sul valore aggiunto. Ritiene opportuno dare preliminarmente conto delle prestazioni di servizi e delle cessioni di beni sottoposte all'applicazione dell'aliquota IVA agevolata, per meglio inquadrare l'ambito di operatività della proposta di direttiva in questione.

Prosegue osservando che l'articolo 97, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) prevede che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2010, l'aliquota IVA normale non possa essere inferiore al 15 per cento. Il successivo paragrafo 2 prevede che il Consiglio dell'Unione europea fissi la nuova aliquota IVA minima normale per i periodi successivi al 31 dicembre 2010; rammenta quindi che l'originaria aliquota minima (pari al 15 per cento), era stata stabilita già con la direttiva 92/77/CE a decorrere dal 1° gennaio 1993 e successivamente prorogata sino al 31 dicembre 2010.

Rammentato inoltre che si prevedeva l'applicazione da parte degli Stati membri di un'aliquota IVA normale da un minimo del 15 a un massimo del 25 per cento, fa presente che il Consiglio successivamente ha deliberato soltanto per quanto concerne l'aliquota minima, raccomandando agli Stati membri di evitare sconti rilevanti (superiori ai 10 punti percentuali) tra l'aliquota minima e la massima al fine di limitare possibili fenomeni di attrazione fiscale da parte delle imprese aventi sede nei diversi Stati dell'Unione europea. In proposito, reputa fondamentale evidenziare che la possibilità di avvalersi di aliquote inferiori a quelle applicate nel paese d'appartenenza è stata notevolmente ridimensionata dalla direttiva 2008/8/CE, che ha introdotto il principio dell'assoggettamento dell'operazione alla tassazione (in particolare per le prestazioni di servizi) prevista nel luogo di consumo anziché in quello di ubicazione del committente.

Puntualizza in secondo luogo che la relazione di accompagnamento prevede che la competente Commissione pubblichi a breve uno speciale libro verde ad illustrazione di nuove strategie comunitarie in materia di IVA, per l'armonizzazione di tale imposta anche in considerazione di nuovi processi tecnologici e di nuove forme di frode. Sulla base di tali nuove indicazioni, il Consiglio potrà adottare nuove norme per determinare il livello di aliquota normale (minima e massima) nei paesi dell'Unione europea.

Concludendo la propria esposizione, dichiara di ritenere condivisibile il fatto che la proposta di direttiva preveda che dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015 l'aliquota normale IVA non possa essere inferiore al 15 per cento in tutti gli Stati membri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (n. COM (2010) 371 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il senatore FERRARA (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'atto in titolo, con il quale si intende modificare la direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, la quale prevede che i clienti che ricevono servizi di investimento da imprese di investimento (inclusi gli enti creditizi) devono essere indennizzati in determinate ipotesi qualora l'impresa non sia in grado di restituire il denaro (o gli strumenti finanziari) detenuti per conto dei clienti. La modifica della direttiva rientra nell'ambito della politica della Commissione diretta a rafforzare il quadro normativo comunitario per i servizi finanziari, anche nell'ottica (come fissato in sede di G-20) di ovviare a eventuali lacune dei sistemi di vigilanza e di regolamentazione ripristinando la fiducia degli investitori. In linea generale la proposta di direttiva dovrebbe contribuire a migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi di investimento, ad esempio introducendo norme comuni negli Stati membri per assicurare un certo livello di armonizzazione nel finanziamento dei sistemi, oppure definendo un meccanismo di prestito tra sistemi nazionali assoggettato alle valutazioni dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, o ancora affrontando il problema dell'indennizzo degli investitori che in determinate circostanze non riescono a recuperare le loro attività.

Passando all'analisi dei contenuti della proposta di direttiva, fa presente che un primo ambito di intervento concerne il campo di applicazione della direttiva 97/9/CE disciplinato all'articolo 1. Il testo in esame ne amplia i confini, prevedendo che tutti i servizi e le attività di investimento che rientrano nel campo di applicazione della cosiddetta direttiva MiFID (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari) 2004/39/CE, debbano essere assoggettati anche alla direttiva 97/9/CE e che se un'impresa detiene effettivamente attività dei clienti questi abbiano diritto a beneficiare di un indennizzo ai sensi della stessa direttiva. Altra modifica che viene apportata in analogia a quanto già previsto dalla direttiva MiFID concerne la classificazione dei clienti, di cui viene in sostanza riproposta la definizione di clienti professionali (nell'allegato I). La modifica dovrebbe semplificare i sistemi di indennizzo dato che vi sarà coerenza tra le due direttive; inoltre l'allineamento della definizione di clienti da considerare professionali a quella riportata nella MiFID, oltre alla certezza del diritto, dovrebbe garantire una maggiore tutela alle medie imprese che attualmente possono essere escluse dalla protezione offerta dalla direttiva 97/9/CE, pur essendo generalmente classificate come clienti al dettaglio ai sensi della MiFID. La proposta di direttiva disciplina poi l'ipotesi del

fallimento di un terzo depositario, modificando il testo vigente che prevede all'articolo 2 della direttiva un sistema di indennizzo per gli investitori nei casi in cui un'impresa non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari o i fondi detenuti per conto dei clienti. Gli investitori sono attualmente esposti non soltanto al fallimento dell'impresa ma anche a quello eventuale di un depositario: pertanto, qualora un terzo depositario non sia in grado di restituire gli strumenti finanziari al suo cliente, a quest'ultimo non è riconosciuto alcun indennizzo. Il testo prevede pertanto di estendere l'indennizzo agli investitori anche se un'impresa di investimento non restituisca loro gli strumenti finanziari a seguito del fallimento di un terzo depositario.

Segnala un ulteriore aspetto affrontato dalla proposta di direttiva, il quale concerne gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) nei cui confronti – non essendo un servizio di investimento rientrante nel campo di applicazione della MiFID – non si applica la direttiva 97/9/CE nelle ipotesi in cui le perdite siano dovute al fallimento di un depositario di OICVM o di un subdepositario. Viene pertanto proposto di attribuire anche ai detentori di quote di OICVM il diritto di essere risarciti dal sistema di indennizzo qualora un depositario o un terzo, a cui sono affidate le attività dell'OICVM, non sia in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti dell'OICVM stesso; peraltro, dal momento che la proposta è specificamente diretta a garantire protezione agli OICVM (o ai loro depositari o subdepositari), il costo di tale «copertura» andrà posto a carico degli stessi soggetti e non delle imprese di investimento. Rileva che una modifica apportata all'articolo 3 della direttiva 97/9/CE consente invece di escludere esplicitamente dall'indennizzo le ipotesi in cui gli investitori siano stati implicati in attività relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

La modifica apportata all'articolo 4 della direttiva 97/9/CE riguarda il livello minimo dell'indennizzo per investitore, fissato attualmente a 20.000 euro e mai adeguato sino ad oggi né per tenere conto dell'inflazione né in considerazione della recente modifica intervenuta per i sistemi di garanzia dei depositi, il cui limite è stato aumentato sino a 100.000 euro per depositante per ente creditizio. Viene pertanto proposto un aumento del livello di indennizzo sino a 50.000 euro.

Sempre all'articolo 4 viene soppressa l'opzione che attualmente consente agli Stati membri di limitare la copertura dell'indennizzo a una determinata percentuale (pari o superiore al 90%) del credito dell'investitore. La modifica implica pertanto maggiore protezione degli investitori in quanto i clienti non dovrebbero più accollarsi una parte delle perdite.

Segnala che viene introdotto nella direttiva un nuovo articolo 4-*bis* diretto a specificare i principi basilari del finanziamento dei sistemi di indennizzo degli investitori, superando l'ampia discrezionalità consentita dal sistema attuale e le ampie differenze nelle modalità con cui il finanziamento è organizzato nei singoli Stati membri. Viene in sintesi stabilito che il costo del finanziamento dei sistemi debba essere sostenuto dai partecipanti al mercato; che i sistemi debbano essere finanziati in proporzione



alle loro passività potenziali; che sia stabilito un obiettivo minimo di finanziamento da raggiungere *ex ante* e che, se i fondi accantonati *ex ante* dovessero rivelarsi insufficienti, si debbano sollecitare contributi supplementari dai soggetti coperti dal sistema. Al riguardo manifesta comunque le proprie perplessità in ordine al tenore del paragrafo 4, dell'articolo 4-*bis*, per quanto riguarda la formula secondo cui gli Stati membri devono provvedere a che i sistemi di indennizzo possano sollecitare contributi supplementari dai loro membri, ritenendola foriera di difficoltà operative nel soddisfare le esigenze degli investitori. Aggiunge quindi che gli *standard* tecnici saranno specificati dalla futura Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

Vengono quindi introdotti nella direttiva 97/9/CE, con l'articolo 4-*ter*, degli accordi di cooperazione tra sistemi nazionali diretti a garantire maggiore tutela agli investitori. In particolare si introduce un meccanismo basato sul principio della solidarietà tra sistemi nazionali sotto forma di ricorso al prestito tra i sistemi di indennizzo, in alternativa a forme di finanziamento specifico. Le richieste di prestito dovrebbero avvenire tramite l'ESMA che valuterrebbe il rispetto dei requisiti, mentre i prestiti dovrebbero essere restituiti entro massimo cinque anni.

Una modifica apportata all'articolo 8 della direttiva 97/9/CE è diretta ad eliminare la disposizione che attualmente consente agli Stati membri di escludere dalla copertura dei sistemi di indennizzo i fondi denominati in valute diverse da quelle degli Stati membri.

Il testo in esame modifica poi l'articolo 9 della direttiva 97/9/CE sui termini di rimborso, già oggi previsti in modo rigoroso ma efficaci solo dopo aver accertato l'ammissibilità e l'ammontare dei crediti (cosa che, in pratica, allunga di molto il tempo necessario per indennizzare l'investitore). Per effetto della modifica si prevede invece l'obbligo per i sistemi di indennizzo di versare un indennizzo parziale (pari a un terzo dell'importo del credito stimato) agli investitori a titolo provvisorio basato su una prima valutazione del credito.

Altra modifica significativa viene infine apportata all'articolo 10 della direttiva 97/9/CE in materia di informazioni agli investitori, al fine di prevedere anche per i gestori degli OICVM l'obbligo di comunicare ai clienti tutta una serie di informazioni sul sistema di indennizzo (in particolare l'importo e la portata della copertura offerta dal sistema).

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede informazioni sull'organizzazione dei tempi con i quali la Commissione procederà all'esame degli atti comunitari all'ordine del giorno.

Il presidente BALDASSARRI dà quindi conto dei termini entro i quali la Commissione si dovrà pronunciare circa la conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Per quanto riguarda l'organizzazione del seguito dell'esame, fa presente che la Commissione procederà alla discussione generale dei tre atti comunitari nella seduta delle ore 15 di domani, mercoledì 29 settem-

bre, reputando possibile che, già al termine di essa, i rispettivi relatori siano in grado di presentare una bozza di risoluzione da sottoporre ai Commissari, tenendo conto delle risultanze del dibattito. In caso contrario, tali documenti potranno essere esaminati e successivamente votati a partire dalle sedute che saranno convocate nel corso della prossima settimana.

Dopo un intervento del senatore LANNUTTI (*IdV*), la Commissione concorda con l'organizzazione dell'esame prospettata dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di anticipare, rispetto a quanto previsto nel calendario dei lavori già diramato, alla seduta delle ore 15 di domani, mercoledì 29 settembre, in luogo della seduta di giovedì 30 settembre, l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge comunitaria 2010 (Atto Senato n. 2322) e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Documento LXXXVII, n. 3), alla luce delle modifiche al corrente calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sollecita la risposta del Governo in Commissione alla propria interrogazione n. 3-01464, su un possibile conflitto di interessi nel settore della vigilanza bancaria, facendo presente che essa risulta assegnata già dal 29 luglio scorso.

Il presidente BALDASSARRI fornisce le proprie rassicurazioni circa il tempestivo svolgimento dell'interrogazione segnalata.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) avanza la richiesta di un'informativa del Governo alla Commissione sull'attuazione delle misure concernenti il regime delle entrate fiscali di competenza della regione Sardegna, rilevando che tale questione è stata già sollevata dalla propria parte politica in seno alla 1<sup>a</sup> Commissione, la cui presidenza si è riservata una valutazione, anche per quanto riguarda l'eventuale coinvolgimento di profili di competenza della Commissione finanze e tesoro.

Chiede inoltre di approfondire con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze le prospettive di costituzione e funzionamento della Banca per il Mezzogiorno, alla luce della notizia secondo la quale la società Poste Italiane S.p.A. si appresterebbe ad acquisire il controllo dell'istituto bancario denominato Mediocredito, proprio in considerazione dell'avvio di specifiche iniziative di sostegno all'economia meridionale.

Il presidente BALDASSARRI preannuncia l'intendimento di prendere contatto con la presidenza della 1<sup>a</sup> Commissione e con il Governo per approfondire le questioni segnalate.

*La seduta termina alle ore 15.55.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Viceconte.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(1006-1036-B) Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Ascutti ed altri; e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate tra cui quello della Commissione bilancio, che ha espresso un orientamento non ostativo sul testo. Dichiarò quindi aperto il dibattito.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) rileva criticamente che il provvedimento ha subito numerose modifiche durante l'esame in seconda lettura, al punto che le stesse associazioni interessate hanno ritenuto preferibile la versione approvata dal Senato. Benché dunque sarebbe necessario apportare qualche cambiamento al testo, si dichiara consapevole dell'urgenza di approvare definitivamente la legge, tanto più che in alcune regioni sono stati già approvati specifici atti normativi.

Segnala poi con rammarico la disattenzione che si registra nella scuola e nelle famiglie in ordine ai disturbi specifici di apprendimento (DSA). Preannuncia inoltre l'intenzione di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi affinché la diagnosi possa essere ef-

fettuata non soltanto dalle strutture pubbliche ma anche da parte di quelle convenzionate.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sull'esigenza di riconoscere un punteggio aggiuntivo agli insegnanti che partecipano ai corsi di formazione, auspicando che ciò possa trovare attuazione in futuri atti normativi, considerata l'attesa che è maturata attorno a tale provvedimento.

Il senatore VALDITARA (*FLI*) preannuncia di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Bornacin.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ricorda l'impegno di tutte le forze politiche nel corso delle varie legislature, a sostegno di una legge che riconosca a livello normativo i disturbi specifici di apprendimento. Reputa peraltro preferibile il testo approvato in prima lettura, che era più snello anche a causa della necessità di recepire le condizioni della Commissione bilancio. Nonostante ciò, si dichiara favorevole ad un'approvazione rapida del testo in quanto ulteriori modifiche rischierebbero di dilatare eccessivamente i tempi di esame.

Esprime poi un giudizio favorevole rispetto all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Bornacin, evidenziando altresì il ritardo dell'Italia nella disciplina legislativa di tale fenomeno, verso cui peraltro il Ministero non si è attivato in maniera incisiva sul piano regolamentare, benché un ramo del Parlamento avesse già deliberato in modo condiviso su un testo.

Richiama inoltre l'audizione del Consiglio superiore di sanità svolta questa mattina in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che ha avuto il pregio di fugare molte perplessità. Il Presidente del Consiglio superiore di sanità ha infatti manifestato la piena disponibilità a collaborare per l'elaborazione sollecita di protocolli per la diagnosi, unitamente all'Istituto superiore di sanità e al Ministero della salute. È stata peraltro chiarita l'importanza di un'identificazione precoce dei DSA anche ai fini della prevenzione.

In conclusione si augura che tutti i Gruppi rinuncino alla presentazione di emendamenti, considerato il consenso pressoché unanime che si è registrato sul testo.

Il senatore VITA (*PD*), pur riconoscendo l'esigenza di apportare cambiamenti al provvedimento, giudica a sua volta prioritaria l'approvazione rapida del disegno di legge, tanto più che esso ha avuto un *iter* assai laborioso. Auspica dunque una celere conclusione, onde far prevalere la finalità sociale sottesa al provvedimento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale rammenta di aver a suo tempo segnalato le criticità delle modifiche approvate in seconda lettura, che hanno comunque ricevuto un parere non ostativo da parte della Commissione bilancio del Senato. Sebbene dunque il testo non sia totalmente soddisfacente, reputa

prioritario concluderne l'esame per offrire uno strumento d'ausilio alle famiglie e ai bambini affetti da DSA. Si tratta perciò a suo giudizio di un atto di responsabilità da parte di tutti gli schieramenti.

Si compiace poi a sua volta dell'audizione svolta questa mattina, nella quale è stata acquisita la disponibilità del Consiglio superiore di sanità ad elaborare protocolli diagnostici, nella consapevolezza che l'Italia è assai indietro rispetto a molti altri Paesi europei. Si augura infine che possa essere rapidamente approvato il testo a testimonianza di un impegno preciso del Parlamento verso i ragazzi e le loro famiglie. Pone altresì l'accento sulla necessità che detti disturbi siano individuati a partire dalla scuola dell'infanzia come infatti confermato dai rappresentanti del Consiglio superiore di sanità.

Il sottosegretario VICECONTE si associa alle considerazioni della relatrice, sottolineando il rilievo del provvedimento.

Il PRESIDENTE, tenuto conto delle rilevanti modifiche apportate dalla Camera dei deputati, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a questo pomeriggio alle ore 18.

Si dichiara favorevole a nome del Gruppo il senatore RUSCONI (PD), dichiarando che la propria parte politica non presenterà comunque emendamenti.

Si associa il senatore ASCIUTTI (PdL), il quale ribadisce l'intenzione di non presentare proposte emendative.

La Commissione conviene dunque di fissare ad oggi, 28 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *SUI FINANZIAMENTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI*

Il senatore RUSCONI (PD) ricorda di aver presentato un'interrogazione sui finanziamenti alle scuole paritarie dell'infanzia in risposta alla quale il sottosegretario Pizza dichiarò che, nonostante i ritardi accumulatisi, era stata deliberata la corresponsione delle somme a detti istituti. In realtà lamenta che non risulta accreditato alcun finanziamento e si registrano difficoltà anche per il 2009. Sollecita perciò dei chiarimenti da parte del Governo a fronte di proclami che non sono stati affatto rispettati.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta, sottolineando la possibilità che essa si traduca in un nuovo atto di sindacato ispettivo.

## IN SEDE REFERENTE

(2281) *Deputati LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore VITA (PD), il quale ritiene che parlare del libro significhi segnalare il grado di civiltà del villaggio globale, tenuto conto che esso non è identificabile con un supporto ma è la stessa metafora della coscienza intellettuale. Ripercorre indi le diverse connotazioni del termine «libro», dando conto poi della definizione suggerita dall'UNESCO nella quale compaiono elementi esterni rispetto alla pura considerazione del supporto, come i concetti di pubblicazione e periodicità. Afferma altresì che la libreria si configura quale tempio laico dei saperi e che attorno alla nuova biblioteca digitale si gioca ora la guerra simbolica del nostro tempo, ivi compreso il nuovo concetto di proprietà intellettuale.

Nel reputare che i libri siano un bene comune, estraneo alla versione «mercataista» del mercato, pone l'accento sulle ragioni che inducono a legiferare sul prezzo del libro, tenuto conto che attorno ad un aspetto solo apparentemente economico si definisce il futuro del nostro immaginario. Giudicando necessaria una vera legge di riforma, di cui il provvedimento in esame è solo un'introduzione, invita tuttavia a considerare che, nell'era dei tagli alla e della cultura, la morte delle case editrici di minore dimensione e delle librerie non legate ai maggiori gruppi di settore sarebbe la fine non del libro analogico, sussunto da quello *on-line*, bensì dei contenuti, anche perchè il libro è tecnologia e forma culturale.

Se con l'invenzione dei caratteri mobili, la trasmissione della cultura diventa potenzialmente accessibile a tutti, oggi – prosegue il relatore – si registrano numerose trasformazioni nel campo della stampa e dell'editoria in particolare, dove l'*e-book* tende a sostituire il libro cartaceo come conseguenza dell'incontro tra l'elettronica e l'editoria. È l'esito finale di ciò che vari studiosi dei mezzi di comunicazione hanno definito «rimediazione dei media analogici» ossia la tendenza dei nuovi media ad assorbire inizialmente le caratteristiche proprie dei precedenti per poi sostituirle successivamente. Rileva comunque che il libro – come sostenuto da illustri autori – per quante mutazioni abbia subito, non potrà mai essere eliminato del tutto dalla tecnologia. Le innovazioni tecnologiche, infatti, riprendono alcune caratteristiche dei media precedenti, generando di conseguenza un legame continuativo con il passato; ciò è ancor più vero nei confronti dei mezzi di comunicazione.

Dopo aver ripercorso il pensiero di alcuni autori contemporanei circa le sorti del libro, segnala come le attuali caratteristiche del mercato editoriale globale facciano sì che nei libri – non importa se su carta o elettronici – emerga purtroppo l'aspetto di merci da consumare.

Quanto al merito del disegno di legge, fa presente che esso s'inserisce in un quadro dove la cultura e la protezione dell'editoria devono pre-

valere, invece, sulle pure logiche del mercato. Afferma pertanto che la fissazione del prezzo dei libri significa gestire parzialmente il forsennato capitalismo liberista, per salvaguardare la cultura nella sua forma più ampia, anche perchè in ordine a tale vicenda si gioca, a suo giudizio, una partita più grande della diffusione dei saperi che si fonda del resto sulla lettura.

Si rammarica poi del fatto che l'Italia condivide con Grecia e Portogallo un triste primato europeo: il più basso indice di consumi culturali. Cita al riguardo alcuni dati forniti dall'Associazione italiana editori (AIE) circa il numero di libri letti all'anno e la spesa per libri, tanto da parte dei privati quanto delle biblioteche pubbliche, notando con preoccupazione un brusco calo. Evidenzia invece con soddisfazione l'esistenza di biblioteche di eccellenza che hanno a disposizione oltre 10 mila volumi, menzionando anche il ruolo delle librerie private aperte al pubblico. Rivela peraltro che, in base al rapporto annuale sui consumi mediatici dell'Istituto di studi sociali Censis, tra i giovani il numero dei lettori aumenta, anche se di poco, tanto da alimentare uno spiraglio di ottimismo.

Per promuovere la lettura, come leva per l'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese, il relatore riferisce che il disegno di legge stabilisce un tetto massimo allo sconto praticabile sul prezzo di vendita, fisso al 15 per cento, consentendo però sconti ulteriori in occasione di campagne promozionali di un mese di durata, alle quali i librai possono scegliere di non aderire. A fronte dell'approvazione all'unanimità da parte della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, comunica tuttavia che nel settore editoriale ci sono state reazioni di segno opposto: da una parte l'Associazione degli editori e l'Associazione dei librai, insieme ai gruppi più forti, che hanno accolto positivamente la proposta; dall'altra, la maggior parte degli editori e dei librai indipendenti, i quali ritengono – invece – che tale previsione tenda a favorire le maggiori case editrici. Ravvisa in proposito delle analogie tra i due schieramenti e la realtà di oggi: da un lato i gruppi editoriali e le catene librerie che si vogliono difendere prevalentemente dalla distribuzione dei supermercati; dall'altro centinaia di editori e librai indipendenti, che da questa legge di sconti e promozioni vedono minacciata la loro stessa sopravvivenza. Si interroga dunque sulla soluzione migliore per non pregiudicare la molteplicità e la cosiddetta «bibliodiversità», atteso che il provvedimento, se regola l'offerta massima dello sconto entro il 15 per cento, rischia tuttavia di disattenderla, poiché autorizza gli editori, eccezion fatta per il mese di dicembre, a concedere sovrasconti ampiamente superiori al tetto fissato.

Comunica poi che il disegno di legge si occupa anche delle vendite *on-line*, stabilendo il limite massimo degli sconti al 20 per cento senza prevedere deroghe per alcuno, ponendo così sullo stesso piano grandi e piccoli editori. Dopo aver sottolineato come il *web* rappresenti un settore su cui gli editori indipendenti hanno cercato di investire maggiormente, pone l'accento sulle difficoltà incontrate da tali soggetti allorquando sono stati privati dal Governo dell'unico privilegio di cui godevano: le tariffe postali agevolate. Queste ultime sono infatti triplicate e per gli editori



indipendenti, che spesso non godono di una rete di distribuzione capillare, l'aumento dei costi ha fatto calare il numero dei lettori, visto che tali aumenti vengono caricati su di loro, compromettendo molto spesso l'acquisto del singolo libro attraverso simile formula.

Afferma comunque che da tempo gli editori, i librai e i lettori italiani attendevano una legge per salvaguardare la trasmissione del sapere e per incoraggiare la lettura come elemento fattivo della nostra conoscenza. Giudica del resto il libro un «oggetto non oggetto» che va oltre il mero prodotto commerciale, potendosi definire un «meta-prodotto» senza tempo.

Ricorda inoltre che nel 1981, in Francia, veniva promulgata la legge Lang sul prezzo unico del libro, dal nome del suo promotore Jack Lang, ministro della Cultura di allora, con lo scopo di evitare che il libro divenisse un prodotto commerciale, soggetto a rincari che avrebbero messo i librai in una condizione di inferiorità rispetto alla grande distribuzione. In quel contesto, precisa il relatore, per proteggere dalla concorrenza tale prodotto culturale, venne stabilito che fosse fissato un prezzo unico dall'editore, con uno sconto massimo consentito del 5 per cento. Segnala quindi che dall'esperienza francese hanno tratto spunto alcuni Paesi europei, ad esempio la Grecia e il Portogallo, mentre altri otto Stati disponevano già di un sistema equiparabile, come la Germania che lo applica fin dal 1888 e addirittura sui libri non esiste sconto. Dopo aver riferito anche sul sistema esistente in Spagna e Grecia, per cui lo sconto non supera il 15 per cento, enfatizza la positività del modello francese, che ha consentito di mantenere una rete di librerie indipendenti e di proporre libri a prezzi accessibili. Fa notare invece come in Gran Bretagna e in Irlanda, su pressione delle grandi catene di distribuzione, sia stato liberalizzato tutto il settore per far aumentare la vendita dei libri, determinando tuttavia il raddoppio del prezzo.

Alla luce di tali riferimenti comparati, il disegno di legge è giunto ad una percentuale di sconto del 15 per cento che di per sé è già molto alta rispetto alla media europea, ma costituisce a suo giudizio un punto di equilibrio. Invita inoltre a tener conto della differenza tra i libri di varia e quelli di scolastica, per definire un diverso trattamento tra i due generi, suggerendo un approfondimento con le categorie interessate. Ritiene infine che il testo sia solo un primo intervento, dato che l'universo del libro e della lettura ha bisogno di una vera riforma di sistema.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva anzitutto come il provvedimento non introduca novità epocali rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia tali modifiche, ispirate al liberismo più sfrenato, rischiano di determinare la chiusura delle piccole librerie, il cui ruolo di luoghi di cultura dovrebbe invece a suo giudizio essere salvaguardato con attenzione dal Legislatore. Ricorda infatti che il tetto massimo del 15 per cento di sconto rispetto al prezzo fissato dagli editori è già previsto dall'articolo 11 della legge n. 62 del 2001, il cui testo non a caso viene riprodotto pressochè integralmente nel nuovo articolato, con alcune modifiche marginali. Le vere novità sono

del resto solo due: la disciplina delle deroghe e l'equiparazione dei libri di testo. Con riferimento alla prima, il disegno di legge originariamente presentato dall'onorevole Levi alla Camera dei deputati disponeva la possibilità di svolgere promozioni con più alte percentuali di sconto per un mese all'anno. A seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione cultura, tuttavia, tale opportunità è stata estesa ad 11 mesi all'anno, con la sola esclusione del mese di dicembre. Al riguardo, richiama peraltro quanto riportato dal relatore Vita in ordine agli effetti della liberalizzazione del prezzo dei libri nel Regno Unito, dove i prezzi hanno finito per raddoppiare. Al contrario, il settore è ben calmierato in Germania, dove non vige alcuna possibilità di sconto, e in Francia dove vige una percentuale pari ad appena il 5 per cento.

Con riferimento alla seconda novità, egli esprime analoghe perplessità. Giudica infatti rischioso includere i libri di testo scolastici nella disciplina generale delle promozioni, esprimendo il timore che da parte delle famiglie meno abbienti possa esservi l'attesa di un prezzo scontato ad anno scolastico già iniziato.

Pur prendendo atto che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento, reputa perciò inevitabile qualche aggiustamento, al fine di non perdere la specificità delle piccole librerie, tanto più nell'era digitale.

Avviandosi alla conclusione, sollecita un ampio ventaglio di audizioni in esito alle quali la Commissione sarà posta nelle condizioni di valutare approfonditamente le eventuali modifiche, con particolare riferimento alla fissazione di un eventuale limite agli sconti nel corso delle promozioni e al numero delle promozioni stesse durante l'anno.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti in ordine alla portata del comma 3 dell'articolo 2, con riguardo alla durata mensile delle promozioni.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che la norma lascia libere le case editrici di scegliere il periodo temporale in cui praticare gli sconti per i diversi tipi di prodotto offerto.

Conferma il relatore VITA (*PD*), il quale pone in particolare l'accento sulle diverse collane editte da ciascuna casa editrice, ognuna delle quali potrebbe godere di promozioni in un diverso periodo dell'anno.

Il PRESIDENTE chiede altresì in quale proporzione gli editori siano anche proprietari di punti di rivendita.

Il relatore VITA (*PD*) precisa che sei grandi gruppi editoriali coprono il 90 per cento del fatturato. Tuttavia, in Italia sono attive numerose case editrici più piccole, così come innumerevoli librerie autonome. Proprio queste categorie soffrirebbero maggiormente gli effetti di questa legge, la quale risente della forte pressione dei grandi gruppi a non modificare affatto l'ordinamento vigente. Il testo rappresenta perciò un compromesso

non facile, raggiunto presso l'altro ramo del Parlamento. Rivendica peraltro al Senato la possibilità di apportare qualche modifica, mantenendo fermo l'obiettivo di non vanificare gli sforzi di mediazione fin qui compiuti.

Dopo che il relatore ASCIUTTI (*PdL*) ha evidenziato come, secondo la disciplina vigente, le deroghe potevano essere concesse solo con decreto ministeriale, il relatore VITA (*PD*) prosegue sottolineando che le modifiche si sono rese necessarie a seguito delle storture verificatesi dall'approvazione della legge del 2001 ad oggi. La moltiplicazione esponenziale di campagne promozionali ha infatti reso urgente un intervento normativo di riassetto. Il limite del disegno di legge n. 2281 è tuttavia, a suo giudizio, l'assenza di una prospettiva, atteso che esso configura solo una modesta misura limitata alla disciplina del prezzo. Al contrario, a suo avviso, sarebbero opportuni interventi più sostanziali, come ad esempio una manovra sull'IVA e agevolazioni per gli esercizi medio-piccoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

##### **Disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore (n. 374)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 27 aprile scorso.

Il PRESIDENTE informa che le previste comunicazioni del sottosegretario Giro non avranno luogo. Nonostante avesse garantito la sua presenza alla seduta odierna della Commissione, il rappresentante dell'Esecutivo ha infatti comunicato di essere impegnato alla Camera dei deputati per partecipare ad analoga procedura.

Nell'esprimere rammarico per l'assenza del Governo, tanto più alla luce dell'imminente scadenza del bando di reclutamento dei restauratori, prevista per il 30 settembre prossimo, comunica che a quanto gli consta il Ministero non sarebbe orientato a concedere alcuna proroga.

Il relatore MARCUCCI (*PD*) stigmatizza la scarsa educazione istituzionale del Sottosegretario, che aveva dato la sua disponibilità a partecipare ai lavori odierni della Commissione. Pur riconoscendo la sua piena libertà di partecipare ai lavori dell'una o dell'altra Camera, osserva che avrebbe quanto meno potuto mandare un documento scritto, dal quale il Senato avesse potuto evincere l'orientamento del Governo.

Nel merito, gli risulta infatti che l'Esecutivo si appresterebbe a concedere la proroga. In caso contrario, si tratterebbe di una scelta a suo avviso assai grave che escluderebbe il 95 per cento dei professionisti del re-

stauro dal mestiere. Per converso, il 5 per cento ammesso alla professione potrebbe essere sprovvisto dei titoli necessari.

Resta perciò in attesa di notizie ufficiali sull'orientamento del Governo e chiede che la procedura sia nuovamente messa all'ordine del giorno della seduta di domani. Rammenta del resto che, unitamente al correlatore Pittoni, aveva concordato di elaborare un documento a seguito delle comunicazioni del Governo.

Il PRESIDENTE fa presente che, da contatti informali avuti con gli uffici del Ministero la settimana scorsa, era emerso l'orientamento del Governo a non concedere la proroga. Se poi l'Esecutivo ha mutato opinione, ciò non è stato comunicato al Senato.

La senatrice Vittoria FRANCO (PD) stigmatizza il comportamento del rappresentante del Governo, che ha scelto di seguire analoga procedura presso l'altro ramo del Parlamento, nonostante gli impegni presi al Senato.

Quanto al merito della questione, si augura un atteggiamento responsabile da parte dell'Esecutivo.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete delle osservazioni emerse.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 812 E ABBINATI IN MATERIA DI ASILI NIDO*

Il senatore RUSCONI (PD) chiede che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1543, adottato a maggioranza a base della discussione dei provvedimenti in materia di asili nido, già fissato per venerdì 1° ottobre alle ore 12, sia posticipato a lunedì 4 ottobre, sempre alle ore 12.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 28 settembre 2010

### 221<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*

MENARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Reina.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'UE nell'anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MENARDI (*FLI*), in qualità di Relatore, dà conto delle parti di competenza dei provvedimenti in titolo.

Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, l'articolo 10 delega il Governo ad adottare – secondo i termini e le modalità specificate nell'articolo 1 del disegno di legge – uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE, relativa al servizio universale, ai diritti degli utenti e alla tutela dei dati personali e della vita privata in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, e della direttiva 2009/140/CE sull'accesso, l'interconnessione e le autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

Al comma 3 dell'articolo 10 sono poi indicati analiticamente i principi e i criteri direttivi che – unitamente ai criteri generali previsti dagli articoli 2 e 3 del disegno di legge – devono essere seguiti in sede di esercizio della delega.

L'Allegato B al disegno di legge comunitaria reca quindi un elenco di direttive i cui decreti di recepimento dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto di competenza di questa Commissione, si segnala: la direttiva 2009/113/CE recante modifica della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida; la direttiva 2009/136/CE, con cui si apportano modifiche alle direttive 2002/22/CE (servizio universale) e alla direttiva 2002/58/CE (vita privata e comunicazioni elettroniche) che fanno parte di un «pacchetto» normativo di cinque direttive sulle comunicazioni elettroniche approvato nel 2002; la direttiva 2009/140/CE, recante modifiche a tre direttive del cosiddetto «pacchetto Telecom» sulla disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche.

Per quanto concerne, invece, la Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2009, un apposito capitolo viene dedicato alla politica per i trasporti e le reti transeuropee, nel quale si evidenziano le attività svolte dal Governo, sia nella fase ascendente che discendente, nel settore dei trasporti, con particolare riferimento all'auto-transporto, al trasporto ferroviario e marittimo e, nel settore delle infrastrutture, con particolare riguardo alle reti transeuropee (TEN). Un capitolo apposito riguarda, invece, le politiche per le comunicazioni e le nuove tecnologie.

Il senatore VIMERCATI (PD) rileva preliminarmente l'importanza dell'articolo 10 del disegno di legge comunitaria, in quanto finalizzato a recepire il cosiddetto «pacchetto Telecom». Tuttavia, anche alla luce delle modalità di legiferazione già poste in essere con il decreto legislativo n. 44 del 2010, (cosiddetto «decreto Romani»), occorre definire con precisione alcuni dei principi e criteri direttivi fissati per l'esercizio della delega.

In particolare, per quanto riguarda la lettera c) del comma 3, va sottolineata l'esigenza di gestire lo spettro radio delle frequenze, sfruttandone l'intera potenzialità, prevedendo, altresì, che una quota delle frequenze, liberate dal passaggio dal sistema analogico al digitale terrestre, venga messa a disposizione dei servizi di banda larga mobile. Peraltro, occorre definire con precisione il concetto di spettro radio per far sì che le limitazioni di accesso di cui alla lettera d) siano effettivamente proporzionate e non discriminatorie. Risulta in ogni modo essenziale salvaguardare il principio della neutralità tecnologica, che rappresenta il presupposto imprescindibile per l'universalità nell'accesso alla rete.

Per quanto concerne la lettera f), la prescrizione riguardante l'accessibilità alla rete da parte dei soggetti disabili deve essere rivolta con particolare coerenza alle strutture della pubblica amministrazione, con peculiare riferimento alla predisposizione e fruizione dei propri siti *Internet*.

I principi e i criteri direttivi indicati dalla lettera g), pur astrattamente condivisibili, appaiono eccessivamente generici, in quanto non è sufficiente porre l'accento sui prezzi, sulla qualità e sui tempi di offerta del servizio: occorre soprattutto evitare che vengano sottoscritti contratti di abbonamento senza che sia certa la volontà dell'utente di aderirvi e, a questo riguardo, si potrebbe pensare all'obbligo di addivenire, in ogni caso, alla stipula di un contratto in forma scritta. È pure necessario evitare

l'utilizzo disinvolto delle tariffe ovvero il ricorso a contratti di abbonamento comprensivi di offerte poco trasparenti.

In merito alla lettera *h*) sulla sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, è auspicabile la soppressione della la norma del decreto ministeriale 16 agosto 2005 (cosiddetto «decreto Pisanu») ove si prevede – unico caso al mondo – l'obbligo di fornire un documento di riconoscimento per poter fruire del servizio offerto da un *Internet point*: infatti, tale previsione appare oramai superata, considerato altresì che essa non comporta alcuna tutela aggiuntiva ai fini del contrasto al terrorismo.

Venendo alla lettera *l*), ove si prevede l'adozione di misure volte a promuovere l'innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, andrebbe esplicitato l'obbligo a carico dello Stato e delle istituzioni pubbliche di fornire servizi adeguati, come la banda larga, nelle zone cosiddette «a fallimento di mercato», nelle quali gli operatori privati non hanno interesse a investire.

Relativamente alla lettera *o*), è opportuno apporvi un'integrazione, per garantire l'effettiva concorrenza in materia di accesso alla rete telefonica in *unbundling*.

Appare poi sorprendente la lettera *q*), sul riparto di attribuzioni tra le autorità amministrative indipendenti da un lato ed il Governo dall'altro. Infatti, la previsione che salvaguarda la competenza generale della Presidenza del Consiglio in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica risulta incompatibile con la previsione contenuta nell'articolo 6 decreto legislativo n. 44 del 2010 (cosiddetto «decreto Romani»), ove la competenza regolamentare in materia viene attribuita espressamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Pertanto, occorre evitare che insorgano contrasti sul punto, chiarendo che la Presidenza del Consiglio può essere titolare soltanto di mere competenze propositive, ma non regolamentari: altresì, sarebbe opportuno, nel parere della Commissione, invitare il Governo a rivedere e aggiornare la normativa sul diritto d'autore, risalente al 1941 e quindi anteriore non solo all'avvento di *Internet*, ma addirittura della televisione.

In conclusione, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della specificità italiana sul fronte delle telecomunicazioni, invita il Relatore a recepire nel parere i rilievi testè formulati.

Il presidente MENARDI (*FLI*), nel ringraziare il senatore Vimercati per il contributo offerto, assicura che si farà carico di redigere una proposta di parere nella quale siano recepiti i rilievi esposti da quest'ultimo.

Formula, tuttavia, alcune precisazioni in materia di sottoscrizione di abbonamenti telefonici e *Internet*, considerando eccessivamente formalistica, nonché foriera di lungaggini procedurali, l'eventuale previsione dell'obbligo di sottoscrivere un contratto in forma scritta; sul punto appare invece più opportuna la predisposizione di un apparato normativo che salvaguardi la trasparenza dei contratti di abbonamento già nella fase di preparazione dell'offerta, fissandone con precisione i contenuti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente MENARDI avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 29 settembre 2010, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**174<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SCARPA BONAZZA BUORA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), in sostituzione del relatore Santini, assente per concomitanti impegni istituzionali, riferisce alla Commissione, evidenziando preliminarmente che, in base a quanto previsto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (legge «Buttiglione») – che modifica la legge n. 86 del 1998 (legge «La Pergola») – il disegno di legge comunitaria costituisce lo strumento annuale con cui l'ordinamento italiano si adegua al diritto comunitario, ottemperando agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In questo senso esso è stato individuato nell'ordinamento come lo strumento fondamentale per l'adeguamento interno al processo normativo comunitario, anche se non esclusivo, in considerazione delle prerogative delle regioni per le materie di propria competenza.

In via generale, occorre ricordare che il testo in esame risulta accompagnato da una relazione illustrativa che, oltre ad esporre l'articolato, reca, secondo quanto previsto dalla legge, una serie di informazioni relative alle procedure d'infrazione, alle direttive da attuare in via amministrativa, a quelle attuate mediante regolamento autorizzato, ed infine agli atti normativi attuativi delle regioni e province autonome.

In questo contesto – prosegue il Presidente relatore – particolare interesse riveste, all'interno della relazione al provvedimento, la parte dedi-

cata all'illustrazione dello stato delle procedure di infrazione, in totale 153, distinte in violazioni di diritto comunitario o in mancata attuazione di direttive. In particolare, è presente una suddivisione delle infrazioni per settore, nel cui ambito si segnala il numero limitato riguardante l'agricoltura (6 casi) e la pesca (soltanto 3).

Quanto alla struttura della legge comunitaria, permane la divisione in due Capi fondamentali, di cui il primo contiene le disposizioni di delega al Governo per l'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, mentre il secondo ha ad oggetto specifiche norme di delega per l'attuazione di determinate direttive.

I profili di competenza della Commissione sono richiamati essenzialmente dal Capo I in quanto i citati allegati contengono quattro direttive di diretto interesse.

In particolare, l'allegato A prevede una sola direttiva, la n. 2009/106/CE, avente ad oggetto succhi di frutta e prodotti analoghi, mentre nell'allegato B sono presenti tre direttive, delle quali due, la n. 2009/127/CE e la 2009/128/CE riferite alla materia dei pesticidi, e la 2009/158/CE concernente il commercio di pollame e uova da cova.

Appare opportuno ricordare che la differenza fra i due allegati è sostanzialmente procedurale, poiché le direttive comprese nell'allegato B devono essere sottoposte, nella fase del recepimento, al parere dei competenti organi parlamentari, passaggio procedurale non previsto per le direttive dell'allegato A, salvo quando prevedano il ricorso a sanzioni penali.

La direttiva 2009/106/CE modifica la direttiva 2001/112/CE, in materia di produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l'allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius*. In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito «succo di frutta a base di succo concentrato». La suddetta norma stabilisce dei valori minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato, ora contenuti nel nuovo allegato V.

Il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva è fissato al 1° gennaio 2011.

Le direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE, come accennato, dispongono in tema di pesticidi, una sotto l'aspetto delle macchine per l'applicazione, l'altra in riferimento all'uso sostenibile degli stessi.

La direttiva 2009/127/CE integra la direttiva 2006/42/CE (recepita con decreto legislativo n. 17 del 2010), volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

La direttiva in esame – prosegue il Presidente relatore – stabilisce i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente, applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine.

In particolare sono disciplinati sia i requisiti essenziali che le macchine devono rispettare prima di essere immesse sul mercato o messe in servizio, sia l'elaborazione delle norme tecniche, specifiche per le diverse categorie di macchine, alle quali i costruttori si devono conformare.

Il termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione è il 15 giugno 2011.

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva, mettendo in vigore i previsti Piani d'azione nazionale (PAN) entro il 2014, con i quali sono stabiliti due livelli di adeguamento rispetto alla direttiva, uno definito IPM «base» e l'altro «avanzato».

Per quanto riguarda il programma «IPM base» le aziende avranno a loro disposizione dei documenti di indirizzo al fine di attuare i principi della difesa integrata, rappresentati da linee guida nazionali di difesa integrata, manuale sulle tecniche della difesa integrata e controllo integrato delle infestanti e manuale sulle tecniche di agricoltura biologica.

In una fase successiva, ed entro il 2016, tutte le attrezzature irroratrici dei prodotti fitosanitari saranno sottoposte a periodiche ispezioni e controlli.

Tra gli ulteriori elementi introdotti dalla direttiva in questione – prosegue il Presidente relatore – sono da segnalare l'adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni concernenti le confezioni e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari, l'adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, il divieto di irrogazione aerea, salvo deroghe per casi circoscritti e giustificati.

Il termine di recepimento fissato dalla direttiva è il 14 dicembre 2011.

La direttiva 2009/158/CE provvede alla codificazione della normativa comunitaria relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina.

La finalità ultima è la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame e l'aumento della produttività del settore, oltre che la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è

lasciata alle autorità competenti degli Stati membri, con l'obbligo di aggiornare un elenco degli enti riconosciuti.

Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, e vengono inoltre fissate delle norme anche per il trasporto.

Per quanto riguarda la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame.

La disciplina impone anche per i prodotti provenienti da paesi terzi l'obbligo di un certificato sanitario conforme alla normativa comunitaria, e al contempo consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità.

Il Presidente relatore riferisce sulla Relazione sulla partecipazione italiana all'Unione europea, presentata annualmente alle Camere, facendo preliminarmente presente che la stessa si colloca nel quadro normativo definito dalla legge n. 11 del 2005, rappresentando un momento importante di raffronto tra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei e i risultati conseguiti, nonché un'occasione fondamentale di confronto tra le iniziative intraprese e quelle da intraprendere, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento.

La relazione, confrontando gli interventi programmatici del Governo sui temi europei con i risultati ottenuti, rappresenta un'importante occasione di riflessione sia sull'incisività della politica italiana in sede europea, sia sull'attuazione della politica europea in Italia, considerando altresì che nella fase di recepimento della normativa comunitaria, l'Italia ha conseguito importanti risultati nella sua azione di consolidamento della propria posizione tra gli Stati membri.

In linea con la finalità di fornire un quadro sintetico ed esaustivo della partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea nel corso del 2009, la relazione è strutturata in tre parti.

La prima tratta delle questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e degli orientamenti delle politiche economiche e finanziarie.

La seconda parte è distinta in tre sezioni: la prima analizza i profili generali di tale partecipazione, la seconda ripercorre quelli legati alle singole politiche comuni, mentre nella terza sono evidenziate le modalità di partecipazione italiana alla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte della relazione infine riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione.

Una particolare attenzione – prosegue il Presidente relatore – è dedicata al settore primario all'interno della seconda parte, avente ad oggetto la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, e in parti-

colare nella seconda sezione che, analizzando le singole politiche comuni, si sofferma sulla politica agricola e per la pesca.

Prima di procedere all'illustrazione di questa parte, occorre tuttavia segnalare alcuni aspetti di interesse anche nella prima sezione, dedicata ai profili generali e agli orientamenti.

In particolare, nel descrivere la fase ascendente del processo normativo comunitario, sono riportati alcuni dei principali *dossier* tematici, tra i quali si segnala il tema delle tecnologie energetiche (*Set Plan*), oggetto di una comunicazione della Commissione europea volta a incentivare lo sviluppo delle tecnologie a ridotto impatto ambientale, e nel cui contesto sono state previste alcune iniziative di rilievo, tra le quali si ricorda lo sviluppo delle bioenergie.

Sempre all'interno della prima sezione, si richiama l'attenzione sul ruolo del Parlamento, con riferimento anche alla nuova funzione relativa al profilo del controllo di sussidiarietà, che ha portato nel 2009 all'emissione di risoluzioni e di atti di indirizzo di cui tener conto nell'attività negoziale in fase ascendente. Di tali atti è riportato un elenco distinto per Camera e Senato, nel cui ambito sono ricordate le risoluzioni adottate dalla Commissione agricoltura concernenti il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e la PAC semplificata.

Passando alla trattazione di più diretto interesse per il settore agricolo e della pesca – prosegue il Presidente relatore – contenuta nella seconda sezione, si rileva che la Relazione incentra la sua attenzione sui programmi di sviluppo rurale, sull'elaborazione e attuazione della normativa comunitaria e su alcune tematiche di particolare rilievo.

Quanto ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, in capo alle Regioni, si sottolinea la progressiva stabilizzazione della loro attuazione, con i dati complessivi relativi ai pagamenti e alle percentuali di spesa, pur in presenza di perplessità per alcuni PSR in termini di prospettive per il 2010.

Viene altresì ricordata l'introduzione di novità, con conseguenze finanziarie, a seguito dell'*Health check* e del «Piano di ripresa economica europea», che ha comportato un flusso di risorse aggiuntive da incorporare alla precedente programmazione e destinate alle nuove sfide della PAC, con assegnazione percentuale riportata in una Tabella.

Viene quindi sottolineata l'importanza delle indicazioni emerse dalla revisione delle politiche di sviluppo rurale, effettuata con l'OCSE e utile ai fini di un miglioramento del processo di programmazione.

Si ricorda infine la situazione delle coltivazioni di tabacco, in considerazione delle modifiche introdotte alla PAC, e con la predisposizione di una misura agroambientale a sostegno del settore.

La partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria ha avuto ad oggetto diversi aspetti della stessa nei confronti delle istituzioni europee, con l'espressione della posizione italiana verso le proposte di regolamenti presentate, nei lavori per l'adozione del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha introdotto alcuni regimi di sostegno a favore degli agricol-

tori, nell'attenzione rivolta alle riunioni dei competenti organi comunitari in tema di settore lattiero-caseario, di carni da pollame e di zucchero.

Sono state inoltre seguite alcune importanti iniziative e attività istituzionali in ambito europeo nella definizione di accordi dell'Unione con diverse regioni del mondo, tra cui l'allargamento UE, l'EUROMED e l'EPA.

La parte dedicata all'attuazione della normativa comunitaria – prosegue il Presidente relatore – riporta le singole situazioni di recepimento, sia in fase di conclusione che già concluse, relative a diverse materie di direttive comunitarie, quali commercializzazione di piante da frutto e ortaggi, settore fitosanitario, attività e prodotti sementieri, ripartizione dell'importo degli aiuti «*de minimis*» tra Stato e Regioni, attuazione del cofinanziamento comunitario per le assicurazioni agevolate in agricoltura.

L'ultima parte della trattazione riservata dalla Relazione in esame all'agricoltura si sofferma, come accennato, su alcune rilevanti tematiche, quali politiche di qualità e organismi geneticamente modificati, settore forestale e settore della pesca.

Dopo aver illustrato la rappresentazione della posizione del mondo rurale e agricolo nel contesto delle problematiche ambientali, con particolare riferimento al contributo dell'agricoltura nel rapporto di valutazione riguardante il Piano d'azione per la biodiversità, la Relazione ricorda l'attuazione delle direttive in tema di utilizzo dei pesticidi, secondo gli strumenti previsti e oggetto peraltro del disegno di legge comunitaria.

In materia di organismi geneticamente modificati, si sottolinea da un lato l'attività di contatto con le Regioni per definire linee guida di coesistenza, come base che consenta l'applicazione di disposizioni regionali armoniche, e d'altro lato la prosecuzione dei controlli sulla presenza di sementi OGM.

Il settore forestale è stato oggetto di attenzione e particolare studio, volto alla definizione di un documento che, inserito nell'ambito di un accordo Stato-Regioni, ha consentito alle Regioni stesse nuove azioni di sostegno al settore nel contesto dei rispettivi PSR, in passato negati dalla Commissione europea.

La Relazione riporta altresì in modo analitico una elencazione delle attività in capo al Corpo forestale dello Stato, relative ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria nel settore agroforestale e ambientale.

Quanto al settore della pesca marittima, è stato oggetto nel corso del 2009 di alcuni provvedimenti, recepiti o in via di recepimento, di particolare rilievo. In questo senso si segnala il Regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme relative alla politica comune della pesca, così come la proposta riguardante la conservazione delle risorse ittiche sia attraverso misure tecniche, finalizzate a una particolare selettività degli attrezzi da pesca, sia tramite periodi e zone di divieto.

Vengono infine sottolineate le proposte volte a fissare i prezzi comunitari di orientamento e alla produzione per alcuni prodotti freschi e congelati, nonché le misure minime che dovranno essere assicurate dagli Stati

membri nei propri porti al fine di prevenire e reprimere la pesca illegale e non regolata.

Infine il Presidente relatore illustra fin d'ora uno schema di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, nonché uno schema di parere favorevole sul documento LXXXVII, n. 3, entrambi pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. COM (2010) 375 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto del 22 settembre scorso.

Il senatore ANDRIA (*PD*) rileva preliminarmente che la proposta di regolamento in esame determina una positiva evoluzione rispetto alla tematica degli OGM, valorizzando opportunamente i profili connessi al principio di sussidiarietà e demandando conseguentemente ai singoli Stati la facoltà di limitare la coltivazione degli organismi transgenici.

In tale contesto complessivo, appare evidente che attualmente in Italia prevale, a livello regionale, un orientamento contrario rispetto alla possibilità di coltivare OGM, atteso che attualmente le Regioni non hanno emanato la normativa attuativa atta a consentire l'introduzione nel territorio di riferimento di coltivazioni transgeniche autorizzate in ambito comunitario.

Occorre poi soffermarsi sui profili problematici che la disciplina in esame può ingenerare, non tanto in Italia – in cui, come già precisato, non è attualmente consentita la coltivazione di alcun organismo transgenico – quanto in altri Paesi, anche in quelli contrari tradizionalmente all'introduzione di OGM – tra i quali cita a titolo esemplificativo l'Austria – in cui possono determinarsi pressioni e contrasti interni rispetto all'utilizzo di biotecnologie.

Il senatore Andria propone di eliminare l'osservazione, contenuta nello schema di risoluzione, relativa alle future scelte italiane in merito alla facoltà di escludere la coltivazione di OGM, sottolineando che tale rilievo appare nell'attuale fase ultroneo e prospettando altresì l'opportunità di inserire nello schema un'apposita osservazione, volta a sottolineare che la facoltà di limitazione, riconosciuta ai singoli Stati, debba essere estesa

anche alle situazioni suffragate da motivazioni di tipo sanitario o ambientale, come evidenziato anche dalla 14ª Commissione nell'ambito delle osservazioni espresse in merito alla proposta di regolamento in esame.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) precisa che l'introduzione di organismi geneticamente modificati in Italia determinerebbe un danno economico rilevante per il sistema agricolo nazionale, che incentra la propria competitività sulle produzioni di qualità.

I profili sanitari citati dal senatore Andria non sono condivisi da tutti gli esperti, essendosi registrate autorevoli opinioni – tra le quali cita quella del senatore Veronesi – volte a sostenere la non nocività degli alimenti transgenici. Va peraltro evidenziato che attualmente l'Italia importa da altri Paesi ingenti quantità di OGM, che vengono utilizzati soprattutto dall'industria mangimistica, come pure dalle aziende zootecniche. Tale situazione non garantisce la piena trasparenza rispetto alle scelte del consumatore, rendendo opportuna l'introduzione di un sistema di etichettatura relativo alle materie prime agricole utilizzate nelle produzioni agroalimentari, come prefigurato nell'ambito del disegno di legge n. 1331, in materia di etichettatura, approvato dal Senato in prima lettura.

Non vi è invece alcun dubbio in merito ai profili economici negativi per l'Italia, conseguenti alla eventuale introduzione di coltivazioni OGM, rispetto ai quali occorre che il Paese si avvalga della facoltà, prevista dall'atto comunitario in esame, di escludere la coltivazione, sul territorio nazionale, di OGM autorizzati dall'Unione europea.

La senatrice MONGIELLO (*PD*) fa presente che il ministro Galan ha recentemente manifestato, in sedi ufficiali, un'opinione orientata in senso contrario rispetto all'introduzione della facoltà di limitazione della coltivazione di OGM autorizzati, riconosciuta dalla proposta di direttiva in esame ai singoli Stati nazionali, sostenendo che tale materia andrebbe disciplinata esclusivamente in ambito comunitario. Tali dichiarazioni ufficiali si pongono in netta antitesi rispetto all'opinione sostenuta fino ad ora dal Governo italiano, e in particolare dal ministro Zaia, rispetto alla materia delle coltivazioni transgeniche, creando confusione in ambito comunitario circa la posizione italiana rispetto agli OGM, che tradizionalmente è stata sempre orientata in senso contrario riguardo all'utilizzo di biotecnologie.

Quindi, la situazione che l'intervento del ministro Galan ha determinato rischia di mutare sensibilmente l'approccio tradizionale dell'Italia rispetto alla materia delle coltivazioni transgeniche, con tutte le conseguenze negative sottese a tale improvviso e ingiustificato mutamento di opinione.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) precisa, rispetto alle considerazioni per ultimo espresse dalla senatrice Mongiello, che il Governo italiano non ha attualmente una posizione unitaria riguardo alla materia degli OGM, evidenziando tuttavia che la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, nell'ambito dell'inter-



vento in fase ascendente sul processo di normazione comunitaria, potrà sicuramente esprimere autonomamente le proprie valutazioni in merito alla tematica delle biotecnologie.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) sottolinea la necessità di una responsabile ed armonica politica complessiva dell'Unione europea in merito agli organismi geneticamente modificati, evidenziando che l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà nel caso di specie non risulta del tutto corretta, essendo stati demandati alle decisioni dei singoli Stati anche profili che andrebbero invece definiti in ambito europeo.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) esprime apprezzamento per lo schema di risoluzione elaborato dal Presidente relatore, evidenziando che lo stesso è opportunamente orientato nella direzione della esclusione della coltivazione, sul territorio italiano, di OGM autorizzati dall'Unione europea, alla luce dei rilevanti effetti economici negativi conseguenti alle coltivazioni transgeniche, le quali si pongono in netta antitesi con la tipicità delle produzioni territoriali.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) propone al Presidente di rinviare alla giornata di domani la votazione dello schema di risoluzione, al fine di consentire ulteriori approfondimenti sulla complessa tematica in questione.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) propone di costituire un Gruppo di lavoro informale, composto da un rappresentante per Gruppo, che effettuerà un'ulteriore riflessione sull'atto comunitario in esame, al fine di addivenire nella giornata di domani alla votazione di uno schema di risoluzione il più possibile condiviso.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

– premesso, relativamente alla struttura della legge comunitaria, che permane la divisione in due Capi fondamentali, di cui il primo contiene le disposizioni di delega al Governo per l'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, mentre il secondo ha ad oggetto specifiche norme di delega per l'attuazione di determinate direttive.

Preso atto che:

– l'allegato A contempla una sola direttiva, la n. 2009/106/CE, avente ad oggetto succhi di frutta e prodotti analoghi, mentre nell'allegato B sono presenti tre direttive, delle quali due, la n. 2009/127/CE e la 2009/128/CE riferite alla materia dei pesticidi, e la 2009/158/CE concernente il commercio di pollame e uova da cova;

– la direttiva 2009/106/CE modifica la direttiva 2001/112/CE, in materia di produzione, composizione ed etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi, aggiungendovi l'allegato V, al fine di adeguarsi alla norma del *Codex Alimentarius*. In base a tale norma, il prodotto ottenuto mediante ricomposizione del succo di frutta concentrato viene definito «succo di frutta a base di succo concentrato». La suddetta disposizione stabilisce dei valori minimi per un elenco di succhi di frutta ottenuti da succo concentrato, ora contenuti nel nuovo allegato V;

– le direttive 2009/127/CE e 2009/128/CE dispongono in tema di pesticidi, una sotto l'aspetto delle macchine per l'applicazione, l'altra in riferimento all'uso sostenibile degli stessi;

– la direttiva 2009/127/CE integra la direttiva 2006/42/CE (recepita con decreto legislativo n. 17 del 2010), volta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. In particolare la direttiva in esame stabilisce i requisiti essenziali di protezione dell'ambiente, applicabili alla progettazione e alla costruzione di nuove macchine utilizzabili per l'applicazione di pesticidi, assicurando che detti requisiti siano coerenti con quelli della direttiva quadro in materia di manutenzione e ispezione delle macchine;

– la direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute

umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Gli Stati membri dovranno recepire questa direttiva, mettendo in vigore i previsti Piani d'azione nazionale (PAN) entro il 2014, con i quali sono stabiliti due livelli di adeguamento rispetto alla direttiva, uno definito IPM «base» e l'altro «avanzato»;

– per quanto riguarda il programma «IPM base» le aziende avranno a loro disposizione dei documenti di indirizzo al fine di attuare i principi della difesa integrata, rappresentati da linee guida nazionali di difesa integrata, manuale sulle tecniche della difesa integrata e controllo integrato delle infestanti e manuale sulle tecniche di agricoltura biologica. In una fase successiva, ed entro il 2016, tutte le attrezzature irroratrici dei prodotti fitosanitari saranno sottoposte a periodiche ispezioni e controlli.

– tra gli ulteriori elementi introdotti dalla direttiva 2009/128/CE sono da segnalare l'adozione di provvedimenti che assicurino un maggiore rispetto dell'ambiente e della salute anche durante le operazioni concernenti le confezioni e gli imballaggi dei prodotti fitosanitari, l'adozione di provvedimenti orientati alla tutela dell'ambiente acquatico e delle fonti di approvvigionamento di acqua potabile, il divieto di irrogazione aerea, salvo deroghe per casi circoscritti e giustificati;

– la direttiva 2009/158/CE provvede alla codificazione della normativa comunitaria relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La finalità ultima si sostanzia nella garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame e nell'aumento della produttività del settore, oltre che nella riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri;

– in particolare la predetta direttiva 2009/158/CE stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri, con l'obbligo di aggiornare un elenco degli enti riconosciuti. Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, e vengono inoltre fissate delle norme anche per il trasporto;

– per quanto riguarda la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva per ultimo citata delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. La di-

sciplina in questione impone anche per i prodotti provenienti da paesi terzi l'obbligo di un certificato sanitario conforme alla normativa comunitaria, e al contempo consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità;

formula una relazione favorevole.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 3

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di competenza:

– premesso che, in linea con la finalità di fornire un quadro sintetico ed esaustivo della partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea nel corso del 2009, la relazione è strutturata in tre parti. La prima tratta delle questioni istituzionali e strategiche dell'Unione e degli orientamenti delle politiche economiche e finanziarie; la seconda parte è distinta in tre sezioni: la prima analizza i profili generali di tale partecipazione, la seconda ripercorre quelli legati alle singole politiche comuni, mentre nella terza sono evidenziate le modalità di partecipazione italiana alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte della relazione infine riguarda le politiche di coesione e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

– considerato, con riferimento alla prima sezione, che la stessa nel descrivere la fase ascendente del processo normativo comunitario, riporta alcuni dei principali *dossier* tematici, tra i quali si segnala il tema delle tecnologie energetiche (*Set Plan*), oggetto di una comunicazione della Commissione europea volta a incentivare lo sviluppo delle tecnologie a ridotto impatto ambientale, e nel cui contesto sono state previste alcune iniziative di rilievo, tra le quali si ricorda lo sviluppo delle bioenergie. Sempre all'interno della prima sezione, viene richiamata l'attenzione sul ruolo del Parlamento, con riferimento anche alla nuova funzione relativa al profilo del controllo di sussidiarietà, che ha portato nel 2009 all'emissione di risoluzioni e di atti di indirizzo di cui tener conto nell'attività negoziale in fase ascendente. Di tali atti è riportato un elenco distinto per Camera e Senato, nel cui ambito sono ricordate le risoluzioni adottate dalla Commissione agricoltura concernenti il Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e la PAC semplificata;

considerato che, con riferimento alla seconda sezione:

– vengono esaminate le problematiche inerenti ai programmi di sviluppo rurale, all'elaborazione e attuazione della normativa comunitaria e ad alcune tematiche di particolare rilievo;

– quanto ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, in capo alle Regioni, si sottolinea la progressiva stabilizzazione della loro attuazione, con i dati complessivi relativi ai pagamenti e alle percentuali di spesa, pur in

presenza di perplessità per alcuni PSR in termini di prospettive per il 2010;

– viene altresì ricordata l'introduzione di novità, con conseguenze finanziarie, a seguito dell'*Health check* e del «Piano di ripresa economica europea», che ha comportato un flusso di risorse aggiuntive da incorporare alla precedente programmazione e destinate alle nuove sfide della PAC, con assegnazione percentuale riportata in una Tabella;

– viene quindi sottolineata l'importanza delle indicazioni emerse dalla revisione delle politiche di sviluppo rurale, effettuata con l'OCSE e utile ai fini di un miglioramento del processo di programmazione;

– viene ricordata inoltre la situazione delle coltivazioni di tabacco, in considerazione delle modifiche introdotte alla PAC, e con la predisposizione di una misura agroambientale a sostegno del settore;

– la partecipazione all'elaborazione della normativa comunitaria ha avuto ad oggetto diversi aspetti della stessa nei confronti delle istituzioni europee, con l'espressione della posizione italiana verso le proposte di regolamenti presentate, nei lavori per l'adozione del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha introdotto alcuni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nell'attenzione rivolta alle riunioni dei competenti organi comunitari in tema di settore lattiero-caseario, di carni da pollame e di zucchero;

– sono state inoltre seguite alcune importanti iniziative e attività istituzionali in ambito europeo nella definizione di accordi dell'Unione con diverse regioni del mondo, tra cui l'allargamento UE, l'EUROMED e l'EPA;

– la parte dedicata all'attuazione della normativa comunitaria riporta le singole situazioni di recepimento, sia in fase di conclusione che già concluse, relative a diverse materie di direttive comunitarie, quali commercializzazione di piante da frutto e ortaggi, settore fitosanitario, attività e prodotti sementieri, ripartizione dell'importo degli aiuti «*de minimis*» tra Stato e Regioni, attuazione del cofinanziamento comunitario per le assicurazioni agevolate in agricoltura;

– l'ultima parte della trattazione riservata dalla Relazione in esame all'agricoltura si sofferma, come accennato, su alcune rilevanti tematiche, quali politiche di qualità e organismi geneticamente modificati, settore forestale e settore della pesca;

– dopo aver illustrato la rappresentazione della posizione del mondo rurale e agricolo nel contesto delle problematiche ambientali, con particolare riferimento al contributo dell'agricoltura nel rapporto di valutazione riguardante il Piano d'azione per la biodiversità, la Relazione ricorda l'attuazione delle direttive in tema di utilizzo dei pesticidi, secondo gli strumenti previsti e oggetto peraltro del disegno di legge comunitaria;

– in materia di organismi geneticamente modificati, si sottolinea da un lato l'attività di contatto con le Regioni per definire linee guida di coesistenza, come base che consenta l'applicazione di disposizioni regionali armoniche, e d'altro lato la prosecuzione dei controlli sulla presenza di sementi OGM;

– il settore forestale è stato oggetto di attenzione e particolare studio, volto alla definizione di un documento che, inserito nell'ambito di un accordo Stato-Regioni, ha consentito alle Regioni stesse nuove azioni di sostegno al settore nel contesto dei rispettivi PSR, in passato negati dalla Commissione europea.

– La Relazione riporta altresì in modo analitico una elencazione delle attività in capo al Corpo forestale dello Stato, relative ai controlli derivanti dalla normativa comunitaria nel settore agroforestale e ambientale;

– quanto al settore della pesca marittima, è stato oggetto nel corso del 2009 di alcuni provvedimenti, recepiti o in via di recepimento, di particolare rilievo. In questo senso si segnala il Regolamento che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme relative alla politica comune della pesca, così come la proposta riguardante la conservazione delle risorse ittiche sia attraverso misure tecniche, finalizzate a una particolare selettività degli attrezzi da pesca, sia tramite periodi e zone di divieto;

– vengono infine sottolineate le proposte volte a fissare i prezzi comunitari di orientamento e alla produzione per alcuni prodotti freschi e congelati, nonché le misure minime che dovranno essere assicurate dagli Stati membri nei propri porti al fine di prevenire e reprimere la pesca illegale e non regolata;

esprime parere favorevole.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**164<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 14,50.**SULLA VOTAZIONE DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE I PRODOTTI PETROLIFERI*

Il presidente CURSI fa presente che non sono ancora pervenute le osservazioni e gli emendamenti preannunciati da taluni Gruppi parlamentari sulla proposta di documento conclusivo per l'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese. In considerazione di ciò, invita ad una sollecita presentazione dei predetti atti al fine di procedere alla votazione finale nel corso della prossima settimana.

*IN SEDE REFERENTE*

**(386) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili**

**(1753) DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese**

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra i due disegni di legge in titolo, volti a promuovere e a favorire la diffusione nel nostro Paese della responsabilità sociale delle imprese nello svolgimento delle loro attività e nelle loro relazioni con i cittadini, ovvero di premiare quei comportamenti virtuosi volontari che, attraverso buone prassi gestionali, produttive e comportamentali, favoriscano una maggiore tutela dell'ambiente, uno sviluppo durevole, la salvaguardia delle comunità nelle quali è inserita l'impresa, la crescita professionale degli occupati, la buona organizzazione del lavoro,



l'uguaglianza delle opportunità, l'inserimento sociale e il rispetto degli utenti e dei consumatori.

Sottolinea come da diverso tempo, in effetti, sia in corso un ampio dibattito sulla missione e sulla dimensione etica delle imprese e come, anche a livello di istituzioni internazionali, come l'OCSE, l'ONU e l'Unione europea, non siano mancate occasioni in cui si sono sensibilizzate politiche attive di sostegno delle buone pratiche della responsabilità sociale delle imprese di ogni dimensione. Di tale dibattito si dà ampio riscontro nelle relazioni introduttive ai due disegni di legge, ai quali, per questi aspetti, fa rinvio.

Nel merito segnala come i testi dei due provvedimenti siano sostanzialmente analoghi, distinguendosi soprattutto per una diversa impostazione attuativa delle misure proposte: in particolare, mentre il provvedimento di iniziativa dei senatori Della Seta ed altri affida al Governo una delega per l'adozione delle disposizioni incentivanti, l'iniziativa legislativa dei senatori Donaggio ed altri tende ad individuare misure agevolative immediatamente precettive. In entrambi i casi rimarca, tuttavia, che occorrerà verificare la consistenza e la sostenibilità dell'impegno finanziario previsto, nonché la relativa copertura finanziaria, in un contesto, come quello attuale, in cui è necessario contemperare ogni iniziativa agli equilibri di bilancio.

In ogni caso, per quanto riguarda l'articolato dei due provvedimenti, sottolinea che entrambi esordiscono con la medesima dichiarazione di intenti (articolo 1), in cui si impegna la Repubblica, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, a riconoscere e a promuovere la responsabilità sociale delle imprese, quale condizione per la tutela dei diritti umani, la promozione dello sviluppo economico sostenibile, il miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, la coesione sociale e il pieno rispetto dei diritti dei consumatori.

Il disegno di legge n. 1753 prosegue prevedendo all'articolo 2 che, con cadenza almeno triennale, si svolga una Conferenza nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese. Gli articoli da 3 a 10 contengono invece una serie di misure premiali, di natura fiscale e finanziaria, finalizzate a sostenere lo sviluppo e la diffusione nel nostro Paese della responsabilità sociale delle imprese. Si tratta, per esempio, dell'attribuzione di crediti d'imposta per le spese sostenute (articolo 3) per l'acquisto e lo sviluppo di tecnologie produttive pulite e per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti, per lo sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, per il miglioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, per la formazione professionale, anche a distanza, dei propri dipendenti e per la formazione culturale dei figli, per l'approntamento di servizi utili alla società e per la conservazione e il restauro dei beni del patrimonio culturale, ovvero (articolo 5) per le spese sostenute per la certificazione sociale, l'approvazione di bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità.

Tra gli altri, poi, l'articolo 4 riconosce alle imprese una riduzione dell'aliquota IRAP in relazione all'introduzione di specifici indicatori di

responsabilità sociale e di compatibilità ambientale nei processi produttivi, asseverati da sistemi di certificazione o di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale.

L'articolo 6 estende gli incentivi sopra descritti alle imprese che abbiano avviato progetti all'estero, in particolare nelle aree svantaggiate del pianeta, finalizzati, per esempio, allo sviluppo del commercio equo e solidale.

L'articolo 7 promuove poi apposite convenzioni per garantire alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti di responsabilità sociale un accesso agevolato ai finanziamenti bancari.

Gli articoli 8 e 9 (sostanzialmente identici nei due testi) prevedono rispettivamente misure relative alla responsabilità sociale delle imprese a prevalente capitale pubblico ed il divieto di *dumping* sociale, che viene equiparato, nell'ambito della normativa *antitrust*, all'abuso di posizione dominante.

L'articolo 10 istituisce un Fondo per lo sviluppo e la promozione della responsabilità sociale delle imprese, pari, a regime, a 150 milioni di euro.

L'articolo 11 (analogamente all'articolo 6 del disegno di legge n. 386) assicura un'adeguata pubblicità ed informazione al cittadino sulle imprese socialmente responsabili, mentre l'articolo 12 stabilisce che, entro il 31 dicembre 2012, si proceda ad una verifica degli effetti della nuova legge.

L'articolo 13 istituisce l'Osservatorio nazionale sullo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, quale organo consultivo del Ministero del lavoro, per monitorare lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese nel nostro Paese.

Infine, l'articolo 14 provvede, attraverso aumenti dell'imposta di consumo sui tabacchi e delle imposte di produzione e consumo degli alcolici, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, quantificati in 145 milioni di euro per il 2010, 218 milioni di euro per il 2011 e 343 milioni di euro per il 2012.

Passando agli aspetti distintivi del disegno di legge n. 386, segnala l'articolo 2 (che contiene la definizione di «responsabilità sociale delle imprese» e di «parti interessate», rifacendosi a quanto al riguardo stabilisce il libro verde della Commissione europea del 2002), l'articolo 3 (che istituisce l'Autorità per la responsabilità sociale delle imprese, cui è affidata, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 4, l'individuazione di indicatori o *standard* per la definizione dei comportamenti socialmente responsabili e degli strumenti per valutare l'effettività di tali comportamenti e i risultati raggiunti, oltre che la selezione, sulla base delle indicazioni del Forum consultivo, istituito dall'articolo 5, dei progetti da ammettere ai benefici previsti) e, infine, l'articolo 10 (che istituisce l'Osservatorio nazionale sul *dumping* sociale, con lo scopo di monitorare il fenomeno anche in relazione all'attività in Italia di imprese estere).

Tuttavia, l'elemento di distinzione principale dei due testi – come accennato in precedenza – è contenuto nell'articolo 7, che contiene la delega

al Governo ad emanare norme recanti agevolazioni fiscali per le imprese socialmente responsabili. Stando al contenuto della norma di copertura finanziaria (articolo 11), l'onere della nuova legge, quantificato in 20 milioni di euro annui, non riguarda le agevolazioni fiscali da adottare con il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e dal quale non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato: in definitiva, allo stato, il complesso delle predette agevolazioni fiscali appare privo di una quantificazione e di una copertura finanziaria, la cui individuazione evidentemente i presentatori hanno inteso rimettere al dibattito parlamentare.

In definitiva, si tratta di affrontare un tema assai interessante ed impegnativo, che imporrà, in primo luogo, la scelta di un testo base tra i due in essere (salvo l'eventuale presentazione di ulteriori disegni di legge in materia) e che, soprattutto, comporterà la ricerca di soluzioni adeguate anche dal punto di vista finanziario.

Proprio per quest'ultimo aspetto, appare evidente, in ogni caso, che la discussione generale debba avvalersi del contributo fattivo del Governo ed in particolare dei Ministeri dell'economia e dello sviluppo economico.

Il presidente CURSI (*PdL*) ringrazia il relatore ed auspica che nel corso delle prossime settimane la Commissione possa approfondire l'esame dei principali profili relativi ai disegni di legge in titolo, con particolare riguardo agli aspetti della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**

**(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2009**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CURSI, relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione industria è chiamata ad esprimere il proprio parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Tale provvedimento prevede, come è noto, l'attuazione di una serie di obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Evidenzia che il provvedimento si compone di undici articoli e di due allegati (A e B), in cui sono contenuti gli elenchi delle direttive da recepire mediante delega legislativa.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, rileva che l'articolo 1 conferisce la delega al Governo per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B, mentre l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi a cui si dovrà attenere l'Esecutivo nell'attuazione delle deleghe.

L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni relative agli oneri derivanti dai controlli che gli uffici pubblici dovranno sostenere per applicare la normativa comunitaria. Tali oneri saranno posti a carico dei soggetti interessati.

L'articolo 7 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva n. 65 del 2009 in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

L'articolo 8 riconosce al territorio di Roma capitale la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per l'elaborazione di statistiche anche con riguardo al comparto del turismo.

L'articolo 9 contiene una delega per il riordino complessivo della normativa della disciplina della professione di guida turistica, per la quale dovranno essere individuati i titoli e i requisiti per il relativo esercizio. Nell'attuare tale delega il Governo dovrà individuare delle aree omogenee nell'ambito del territorio nazionale, ai fini della predisposizione di particolari percorsi formativi. Al contempo, il legislatore delegato dovrà individuare un apposito periodo transitorio per consentire un organico adeguamento della normativa vigente.

L'articolo 10 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione di diverse direttive in materia di comunicazioni elettroniche, mentre l'articolo 11 delega il Governo ad introdurre il cosiddetto «contratto di fiducia» nell'ordinamento giuridico nazionale.

Passando all'esame delle direttive contenute nei due allegati, segnala che nell'allegato A sono contenute due direttive concernenti il sistema di etichettatura dei succhi di frutta e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione. Nell'elenco dell'allegato B, invece, è contenuta la citata direttiva n. 65 del 2009 in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nonché la direttiva n. 126 del 2009 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 1° gennaio 2012 e consentirà di rafforzare le misure di protezione della salute umana e di tutela dell'ambiente. Nello stesso allegato è contenuta anche la direttiva n. 2004 del 2006 sulla cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori.

Per quanto attiene invece alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, segnala che nella prima parte vi è una sezione dedicata interamente al tema dell'energia e dei cambiamenti climatici, con una serie di obiettivi prioritari per il 2010 e per gli anni successivi, con particolare riguardo al corretto funzionamento del mercato interno dell'energia, alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla presentazione di una posizione unitaria dell'Unione europea nelle sedi internazionali.

Nella seconda parte della relazione, inoltre, segnala la presenza di una intera sezione dedicata al tema del mercato interno e della concorrenza, dove si riportano i progressi compiuti dall'Italia in occasione del-

l'attuazione della cosiddetta «direttiva servizi» della quale si sono nei mesi scorsi occupate le Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup>. Analoga importanza assume la parte relativa alle politiche per il turismo e quelle concernenti la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla lotta alle frodi.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Interviene la senatrice GRANAIOLA (*PD*) per segnalare l'opportunità che, nelle osservazioni da rendere alla Commissione di merito, si richiami l'attenzione sulla necessità di risolvere le problematiche legate allo smaltimento del materiale organico, come le alghe, che finisce sulle spiagge e il cui smaltimento risulta particolarmente gravoso per gli stabilimenti balneari in considerazione del fatto che tale materiale viene assimilato ai rifiuti.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che, per approfondire tale questione, bisognerebbe preliminarmente individuare se il materiale in questione rientra nella categoria dei rifiuti solidi urbani o in quella dei rifiuti speciali.

Il presidente CURSI (*PdL*), relatore, rileva che le considerazioni svolte dalla senatrice Granaiola potranno essere incluse tra le osservazioni da rendere alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**172<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 16,05.**ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (n. COM (2010) 462 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice SPADONI URBANI (*PdL*) illustra la proposta di decisione, intesa a proclamare il 2012 come Anno europeo dell'invecchiamento attivo, attraverso la promozione di migliori possibilità e condizioni lavorative per gli ultracinquantenni, al fine di consentire loro di svolgere un ruolo nel mercato del lavoro e di combattere l'esclusione sociale. Per affrontare la sfida dell'invecchiamento demografico e per garantire l'equilibrio finanziario dei sistemi di *welfare* è infatti preferibile che gli anziani restino il più lungo possibile nel mercato del lavoro; da ciò la necessità di migliorare le condizioni lavorative e di adattarle alla situazione sanitaria e alle esigenze dei lavoratori anziani, cui va consentito l'accesso a forme di apprendimento permanente, e di rivedere i sistemi fiscali e di incentivazione. L'articolo 2 della proposta individua altresì taluni obiettivi specifici nella sensibilizzazione circa l'importanza dell'invecchiamento attivo e del contributo degli anziani alla società ed all'economia e nella promozione del dibattito e dell'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa, ai fini dello sviluppo di politiche sull'invecchiamento attivo, della diffusione di buone pratiche e del sostegno alla cooperazione ed alle sinergie.

L'articolo 3 definisce le misure da adottare, a livello comunitario, nazionale o locale, per il perseguimento di questi obiettivi: conferenze e altre manifestazioni utili a promuovere il dibattito e l'attenzione sul tema, campagne informative, scambi di informazioni, di esperienze e di buone pratiche, nonché ricerche ed indagini.

L'articolo 4 prevede che ogni Stato membro nomini un coordinatore nazionale, col compito di organizzare la partecipazione del Paese all'Anno europeo e di coordinare le attività nazionali. Il coordinamento a livello comunitario, previsto all'articolo 5, viene assicurato, tra l'altro, attraverso riunioni dei coordinatori nazionali. Alla Commissione europea è affidato il compito di garantire la coerenza fra l'attuazione della decisione e quella degli altri programmi ed iniziative, comunitari, nazionali e regionali (articolo 6); sui risultati conseguiti la Commissione presenta entro il 30 giugno 2014 una relazione contenente, tra l'altro, una valutazione globale delle iniziative svolte (articolo 7).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 28 settembre 2010

**205<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA**(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010**(Doc. LXXXVII n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nell'anno 2009**(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 2322. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il Documento LXXXVII, n. 3. Esame congiunto e rinvio)*

Il senatore ALICATA (*PdL*) illustra il disegno di legge comunitaria 2010 rilevando preliminarmente che esso reca le norme dirette ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ed a recepire nell'ordinamento nazionale la normativa comunitaria. Per quanto d'interesse specifico della Commissione si segnala, anzitutto, la direttiva 2009/126/CE, da recepire entro il 1° gennaio 2012, relativa alla fase di recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio. In particolare tale direttiva prevede l'adozione di un'attrezzatura volta a recuperare i vapori spostati dal serbatoio del carburante di un veicolo a motore durante il rifornimento in una stazione di servizio per trasferirli in una cisterna di stoccaggio nella stazione di servizio o riconvogliarli al distributore di benzina per rimetterli in vendita. La seconda direttiva di interesse per la Commissione è la 2009/127/CE, che modifica la direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi e determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza. Appare poi di interesse per la Commissione la direttiva 2009/128/CE, da recepire entro il 2014, che istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi, riducen-



done i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche diverse, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. L'Unione Europea con questa direttiva interviene per la prima volta a regolamentare con una normativa specifica la fase dell'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei pesticidi. Passando all'esame della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel 2009, con riferimento alle parti di interesse della Commissione, rileva che nella sezione III della parte prima si espone il processo di integrazione europea nel settore energetico, che nel corso del 2009 ha riguardato il raggiungimento degli obiettivi legati alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'efficienza energetica, al cosiddetto «terzo pacchetto del mercato interno dell'energia», allo sviluppo energetico sostenibile, nonché il sostegno alla ripresa economica nel settore dell'energia. La relazione evidenzia come nel corso del 2009 l'azione europea si sia concentrata sui negoziati per la definizione di un accordo internazionale per il periodo post-2012 al fine di giungere all'accordo entro il dicembre 2009, a Copenaghen, nell'ambito della 15<sup>a</sup> sessione della Conferenza delle Parti della Convenzione sui Cambiamenti Climatici (COP15) e della quinta Conferenza delle Parti del Protocollo di Kyoto (COP5). La Relazione evidenzia come l'Italia abbia contribuito alla definizione della strategia negoziale dell'Unione europea con l'intento di rafforzarne i contenuti a salvaguardia della competitività dell'Unione europea, in particolare sostenendo la necessità di avere un unico trattato che coinvolgesse sia le Parti del Protocollo di Kyoto sia le Parti della Convenzione e che prevedesse sforzi di riduzione dei Paesi sviluppati comparabili secondo criteri oggettivi e impegni adeguati da parte dei Paesi in via di sviluppo con economia avanzata. Il risultato della Conferenza, secondo la Relazione in esame, ha avuto una portata ridotta rispetto alle attese, contenendo un semplice invito a comunicare al Segretariato dell'UNFCCC degli impegni unilaterali, che sfuggono all'approccio stringente basato su monitoraggio e valutazione. Nel 2010, in particolare, le priorità dell'azione dell'Unione europea saranno concentrate nella preparazione della prossima «conferenza delle parti» (COP16) che si terrà nel dicembre 2010 a Città del Messico. Inoltre, per quanto riguarda il pacchetto clima-energia, occorrerà puntare sulle misure attuative, in particolare per il passaggio dall'obiettivo di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra del 20 per cento a quello, più ambizioso, del 30 per cento e per far fronte al rischio, in assenza di misure comparabili in Paesi terzi, che le imprese europee trovino conveniente delocalizzare le produzioni per sfruttare costi più bassi. Con riferimento alle parti di interesse della Commissione, si segnala, inoltre, la sezione II della parte seconda della Relazione, dedicata alla partecipazione al processo normativo nelle singole politiche. In particolare, per quanto concerne la Politica Agricola Comune (PAC), fra le azioni intraprese a livello comunitario appare opportuno ricordare il documento «Difendiamo il nostro bene più prezioso: la Terra», che ha rappresentato anche un punto di vista condiviso dal mondo rurale in vista della conferenza di Copenaghen. Le parti finali della sezione sono

dedicate alla partecipazione alle politiche in materia di ricerca e innovazione, alla politica energetica e di lotta ai cambiamenti climatici e al riesame della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, nel quadro della nuova Strategia 2020. Per quanto riguarda gli orientamenti per il 2010 nel settore energetico, fra i principali temi che saranno affrontati in sede comunitaria si segnalano i seguenti: la conclusione del negoziato sul regolamento che modifica la direttiva 2004/67/CE del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale; la conclusione del negoziato sul regolamento concernente la comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia; le misure attuative, anche in relazione al pacchetto clima-energia. Per quanto concerne i cambiamenti climatici, dopo i risultati non considerati soddisfacenti della Conferenza di Copenaghen, resta, secondo la Relazione, la necessità di proseguire il negoziato nel corso del 2010. Oltre alle questioni legate a Copenaghen, a livello di Commissione europea si è svolto un lavoro di regolamentazione concernente le misure attuative della direttiva 2008/101/CE (cosiddetta «Direttiva aviazione») e della direttiva 2009/29/CE (sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020). Per quanto concerne la salvaguardia ambientale, va ricordato che la Commissione europea ha presentato nel 2009 la comunicazione «Verso una strategia comunitaria per le specie invasive (SI)», anche in considerazione che nel Piano d'azione sulla biodiversità si sottolineava la necessità di individuare una strategia per ridurre l'impatto delle specie esotiche invasive. In tale quadro, la Relazione menziona la riunione dei Ministri dell'ambiente del G8 dell'aprile 2009, in cui è stata adottata la «Carta di Siracusa», con la quale si è riconosciuto il ruolo della biodiversità e dei servizi ecosistemici per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio, per l'adattamento e l'attenuazione dei cambiamenti climatici e per la realizzazione di un'economia sostenibile, anche di fronte all'attuale crisi economica.

Si apre la discussione congiunta.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene auspicando il rapido recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive contenute negli allegati del disegno di legge comunitaria del 2010. Osserva quindi che i principi ed i criteri direttivi, dal carattere piuttosto generico, delle deleghe conferite al Governo inducono a chiedere che la trasposizione nella normativa italiana delle disposizioni comunitarie debba essere quanto più fedele al testo delle direttive stesse. Fa presente tuttavia che con riferimento alla legge comunitaria 2009 tale auspicio non si è sempre avverato, come nel caso del recepimento della direttiva sulla qualità dell'aria, in occasione del quale il Governo ha fissato limiti per la presenza di benzopirene nell'aria superiori a quelli previsti dalle norme comunitarie adattandoli alla situazione italiana con particolare riferimento alla città di Taranto. Rileva infine la superficialità e la frettolosità con cui nella relazione al disegno di

legge comunitaria viene trattata la questione delle procedure di infrazione, che costituisce la nota dolente della partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore RANUCCI (*PD*), anche a nome del suo Gruppo, fa presente che ha destato stupore e sconcerto la notizia dell'arresto del Presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre, Franco Bonanini, che ha lavorato tantissimo per quel parco, in un'ottica non meramente burocratica e con il grande risultato di renderlo un vero e proprio modello di area protetta. Esprime quindi piena solidarietà a Franco Bonanini, auspicando che egli possa al più presto chiarire la sua posizione, e fiducia nell'operato della magistratura.

Il presidente D'ALÌ si associa alle considerazioni svolte dal senatore Ranucci e ricorda che la Commissione ha manifestato di recente il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Franco Bonanini alla guida del Parco delle Cinque Terre al momento dell'esame della sua proposta di nomina a Presidente di quel parco. La validità dell'attività svolta da Franco Bonanini, che è valsa a rendere il Parco delle Cinque Terre un modello di sostenibilità ambientale, è stata poi più volte evidenziata dalla Commissione in altre occasioni, a cominciare dall'esame del decreto ministeriale di riparto dei contributi agli enti-parco.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, 29 settembre 2010, già convocata per le ore 8,45 non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 28 settembre 2010

**58ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCENARO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'Associazione La Palabre che combatte la pratica MGF, Khady Koita; il dirigente presso il Ministero della famiglia in Senegal, e attivista contro la pratica MGF, Ndyé Soukey Gueye; il presidente del Comitato Inter-Africano sulle pratiche tradizionali, già ministro degli affari sociali in Burkina Faso, Mariam Lamizana, e il segretario permanente del Comitato Nazionale contro le MGF, Marie Rose Sawadogo.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARCENARO comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili: audizione del presidente dell'Associazione La Palabre, che combatte la pratica MGF, Khady Koita; del dirigente presso il Ministero della famiglia in Senegal, e attivista contro la pratica MGF, Ndyé Soukey Gueye; del presidente del Comitato Inter-Africano sulle pratiche**

**tradizionali, già ministro degli affari sociali in Burkina Faso, Mariam Lamizana, e del segretario permanente del Comitato Nazionale contro le MGF, Marie Rose Sawadogo**

Il presidente MARCENARO nel ringraziare le personalità audite ricorda la grande importanza del tema che viene affrontato nella seduta odierna, vale a dire le mutilazioni genitali femminili, sul quale l'Italia, non da oggi, è in prima linea. La scorsa settimana, come è noto, si è svolta a New York l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite – alla quale egli stesso ha partecipato – ed è stato reso noto che in quel contesto l'Italia promuoverà una risoluzione per la moratoria delle mutilazioni genitali femminili. Infatti, come ha ripetuto il ministro degli Esteri italiano, presente a New York, quella risoluzione è in linea con gli obiettivi della nostra politica riguardante i diritti umani e l'aspettativa è di raccogliere tra i paesi membri delle Nazioni Unite numerose adesioni.

Marie Rose SAWADOGO, segretario permanente del Comitato Nazionale contro le MGF, ricorda come in Burkina Faso il Comitato nazionale contro le mutilazioni genitali femminili sia attivo sin dal 1990 e come da allora abbia svolto un lavoro davvero imponente sia per quantità sia per qualità. Le istituzioni del Burkina Faso sono impegnate da molto tempo e al massimo livello nella lotta contro le MGF. Lo dimostrano la legge approvata nel 1996 e la recente dichiarazione pubblica del Capo dello Stato. Il Comitato opera instancabilmente sia a livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia sviluppando numerose attività di formazione, queste ultime anche in collaborazione con *network* di associazioni specificamente create.

Ndye SOUKEY GUEYE, dirigente presso il Ministero della famiglia in Senegal e attivista contro la pratica MGF, sottolinea come il successo del piano nazionale adottato dal suo paese contro le mutilazioni genitali femminili sia stato possibile anche in virtù del fatto che tale pratica non viene attuata dall'etnia dominante. Il piano d'azione è stato adottato a seguito dell'approvazione di una legge specifica nel 1999, e si sostanzia, fra l'altro, in una capillare attività condotta fra gli infermieri, le puericultrici, nelle scuole. Tutto ciò ha consentito di ottenere un altissimo tasso di abbandono della MGF. Tuttavia resta molto lavoro da fare, soprattutto sul piano della formazione religiosa. Va infatti spiegato che le mutilazioni genitali femminili non hanno alcun legame con gli insegnamenti del Corano. In questo quadro l'approvazione di una risoluzione contro le MGF da parte delle Nazioni Unite rappresenterebbe un fatto molto positivo.

Mariam LAMIZANA, presidente del Comitato Inter-Africano sulle pratiche tradizionali, già ministro degli affari sociali in Burkina Faso, presenta l'attività del Comitato spiegando che esso si occupa delle conseguenze negative delle pratiche tradizionali, come le mutilazioni genitali femminili, sulla salute delle donne e dei bambini. Il Comitato ha messo insieme risorse, mezzi, energie diverse e conduce la sua azione a tutti i

livelli: culturale, formativo, istituzionale. L'approvazione di una risoluzione Onu contro le MGF aiuterebbe molto il lavoro del Comitato in quanto, mettendo in evidenza che il problema è avvertito dall'intera comunità internazionale, incentiverebbe ancor più la mobilitazione dell'opinione pubblica africana su questo delicato argomento.

Khady KOITA, presidente dell'Associazione *La Palabre*, che combatte la pratica MGF, senegalese di origine, da trentacinque anni in Europa, segnala come la pratica delle mutilazioni genitali femminili costituisca una dolorosa realtà non solo per l'Africa, ma anche per l'Asia, il Medio Oriente e l'Europa. *La Palabre* si impegna, insieme ad un *network* di associazioni, per accrescere il grado di consapevolezza da parte dell'opinione pubblica e delle istituzioni, specie in Europa, circa il problema delle mutilazioni genitali femminili. L'approvazione di una risoluzione da parte delle Nazioni Unite costituirebbe un deciso passo avanti.

Prendono quindi la parola i senatori DELLA SETA (PD), Mariapia GARAVAGLIA (PD), FLERES (PdL), PERDUCA (PD), CARLONI (PD), PORETTI (PD).

Segue un breve intervento del presidente MARCENARO.

A tutti rispondono il Segretario permanente del Comitato Nazionale contro le MGF, Marie Rose Sawadogo, il dirigente presso il Ministero della famiglia in Senegal, e attivista contro la pratica MGF, Ndyé Soukey Gueye, il presidente del Comitato Inter-Africano sulle pratiche tradizionali, già ministro degli affari sociali in Burkina Faso, Mariam Lamizana, e il presidente dell'Associazione *La Palabre* che combatte la pratica MGF, Khady Koita.

Il presidente MARCENARO chiude la seduta ringraziando le personalità audite e i senatori per la presenza e la partecipazione al dibattito.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Martedì 28 settembre 2010

*Presidenza del Presidente*  
Davide CAPARINI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(C. 2260-2646-2743/A) Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare**

(Parere alla XIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Paolo TANCREDI, *relatore*, illustra il provvedimento in esame, su cui la Commissione per le questioni regionali aveva già espresso parere in data 4 novembre 2009. Segnala che in esito al successivo rinvio del testo in Commissione Agricoltura da parte dell'Assemblea della Camera è giunta richiesta alla Commissione di rendere un nuovo parere. Riferisce che l'articolo 2 del testo reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituisce il Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata; i requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Fa notare che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede altresì ad istituire un organismo tecnico-scientifico con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata, la disciplina produttiva e le modalità di controllo. Evidenzia che l'articolo 5-*bis* reca disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità, nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii. Sottolinea che l'articolo 6 definisce la procedura attraverso la quale verranno definiti, per ciascuna filiera, i prodotti alimen-

tari posti in commercio in Italia la cui etichetta dovrà riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza. Rileva che l'articolo 7 modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi, mentre l'articolo 7- *duodecies* reca disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala. Osserva che in ordine alle restanti disposizioni del testo la commissione di merito propone lo stralcio. Reputa opportuno che l'attuazione delle suddette norme si realizzi mediante il confronto con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) sostiene che il testo in esame non sembra incidere sulle specifiche problematiche e sui profili di criticità che connotano il settore dell'agricoltura, anche in ragione della proposta di stralcio della Commissione di merito relativa a numerose disposizioni dell'articolato. Ravvisa l'opportunità che sia apposta alla proposta di parere un'apposita condizione volta a richiedere il coinvolgimento delle autonomie regionali nell'attuazione della campagna di promozione riguardante le indicazioni della etichettatura di cui all'articolo 6, comma 5-*bis*.

Il senatore Paolo TANCREDI, *relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**(S. 2322 Governo) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che reca norme volte ad assicurare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nonché a recepire ed attuare nell'ordinamento nazionale la normativa adottata a livello comunitario. Riferisce che l'articolo 1 conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate negli Allegati A e B al provvedimento e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; l'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe; l'articolo 3 delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate regolamenti comunitari. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che gli oneri derivanti dalle prestazioni e dai controlli sostenuti in applicazione della normativa comunitaria sono a carico dei soggetti interessati, mentre l'articolo 5 conferisce



una delega al Governo per l'adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie con le norme vigenti in materia. A tal proposito ritiene opportuno che i decreti legislativi di attuazione siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Rileva che l'articolo 6 riformula la disciplina di alcuni oneri finanziari a carico dei soggetti produttori o distributori di dispositivi medici e l'articolo 7 reca la delega per il recepimento della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Evidenzia che l'articolo 8 riconosce al territorio di «Roma Capitale» la qualifica di livello NUTS 2 nell'ambito della nomenclatura europea delle unità territoriali per la statistica. Si sofferma sull'articolo 9, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio. Rileva che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche europee e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Considera più opportuno al riguardo che sia prevista la previa intesa con la menzionata Conferenza. Segnala che l'articolo 10 reca una disciplina dei principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/136/CE e della direttiva 2009/140/CE in materia di comunicazione elettronica e l'articolo 11 delega il Governo ad introdurre il contratto di fiducia nel codice civile. Ravvisa l'opportunità che siano introdotte nell'articolato misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

Il deputato Mario PEPE (*PD*), pur preannunciando un voto di astensione, dichiara di apprezzare le considerazioni svolte dal relatore. Sostiene la necessità che si attivino adeguate verifiche in ordine alla previsione volta al riordino della professione di guida turistica in quanto diverse regioni hanno già legiferato in tale settore. Ritiene opportuno apporre alla proposta di parere una specifica condizione che richieda alla Commissione di merito di individuare gli specifici ambiti di competenza regionale nel quadro della elaborazione di codici di settore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, nel condividere le valutazioni del deputato Pepe, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(C. 3687 Governo)** *Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, approvato dal Senato e abbinato.

(Parere alla VII Commissione della Camera)

ALLEGATO 1

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260-2646-2743/A)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2260 e abb, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, su cui la commissione ha già espresso parere in data 4 novembre 2009;

considerato che le disposizioni del disegno di legge in esame intervengono, in via generale, in un ambito materiale, agricoltura e produzioni agroalimentari, attribuito alla competenza esclusiva »residuale« delle regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 6, comma 5-*bis*, sia previsto che la campagna istituzionale di promozione in merito alle informazioni contenute nelle etichette di prodotti alimentari sia attuata con il coinvolgimento delle autonomie regionali;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dal testo in esame debbano comunque far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione, e che l'attuazione delle norme suddette si realizzi mediante il confronto e la condivisione con le regioni impegnate a promuovere lo sviluppo rurale e a rafforzare le produzioni di qualità.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (S. 2322)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 2322, in corso di esame presso la 14<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia precisato che all'articolo 5, in relazione ai testi unici o codici di settore riguardanti principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

2) all'articolo 9, sia previsto che il decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di considerare l'introduzione di misure che consentano una più ampia ed incisiva partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari e dell'Unione europea.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 28 settembre 2010

*Presidenza del Presidente*  
Gaetano PECORELLA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del prefetto di Napoli, Andrea De Martino**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto di Napoli, Andrea De Martino, che ringrazia per la sua presenza.

Andrea DE MARTINO, *prefetto di Napoli*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Giuseppina CASTIELLO (*PdL*), Pietro FRANZOSO (*PdL*), i senatori Gianpiero DE TONI (*IdV*), Vincenzo DE LUCA (*PD*), e Candido DE ANGELIS (*FLI*), nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Andrea DE MARTINO, *prefetto di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il prefetto Andrea De Martino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia e l'adolescenza**

Martedì 28 settembre 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 28 settembre 2010

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 10,35 alle ore 11,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 28 settembre 2010

**83ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Riferisce, inoltre, di una richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Non essendovi obiezioni, il Presidente dispone l'attivazione dell'impianto.

**Seguito dell'inchiesta sull'assistenza sanitaria alle persone affette da gravi forme di disabilità: audizione della dottoressa Letizia Mazzini**

Dopo un'introduzione del PRESIDENTE, la dottoressa Letizia MAZZINI illustra alla Commissione le attività di sperimentazione condotte nel campo della sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori BIONDELLI, SACCOMANNO e MASSIDDA.

Dopo la replica dell'audita, che si riserva peraltro di inviare alla Commissione una nota scritta, il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,55.*



## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 28 settembre 2010

**122<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**BENEDETTI VALENTINI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(2330) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

**(2146) Deputato GRIMOLDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1060) GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, ritiene opportuno un approfondimento sui possibili profili di incompatibilità costituzionale, su cui peraltro si soffermano gli stessi presentatori nella relazione illustrativa. Con particolare riferimento alla norma di cui all'articolo 39, secondo comma, della Costituzione, osserva che l'introduzione per legge dell'obbligo del rendiconto annuale, a carico dei sindacati, potrebbe violare il dettato costituzionale che vieta di imporre obblighi alle organizzazioni sindacali, al di fuori della registrazione. Tale obbligo però non appare suscettibile di ledere la libertà sindacale, né la libertà di adesione, di costituzione, di elezione di rappresentanti o di comunicazione, come pure lo svolgimento di attività e di organizzazione in genere del sindacato. Sembra quindi, a suo avviso, che l'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci possa ritenersi compatibile con l'articolo 39 della Costituzione. In proposito osserva che quando fu introdotto un analogo obbligo a carico dei partiti politici non furono sollevate eccezioni di legittimità costituzionale di tale tenore.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene superabili i profili di illegittimità costituzionale del provvedimento, in particolare trattandosi di un obbligo che attiene al più generale dovere di trasparenza che grava su ogni organismo che svolge funzioni di natura pubblica. Reputa, in ogni caso, opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di inserire la disciplina relativa alla redazione e alla pubblicazione dei bilanci all'interno di una più generale riforma delle forme di esercizio dell'attività sindacale, nel rispetto e in piena attuazione del dettato costituzionale.

Il senatore BIANCO (*PD*), in considerazione della rilevanza della materia, chiede che l'esame del testo e degli emendamenti sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva, in primo luogo, che la materia «professioni», ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della

Costituzione, è di competenza concorrente. Le norme ivi previste sono dunque da considerarsi principi generali e, come tali, di pertinenza della legislazione statale.

Dopo aver riferito sul testo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso l'articolo 14: la previsione di regolamenti di esecuzione statali in una materia di competenza concorrente appare, infatti, in contrasto con l'articolo 117, sesto comma della Costituzione, in base al quale allo Stato spetta la potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione esclusiva.

Segnala, inoltre, la necessità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti di cui agli articoli 1, comma 7, 10, comma 2, 12, comma 2 e 13, comma 1.

In riferimento all'articolo 1, comma 8, evidenzia, altresì, l'esigenza di conferire funzioni di vigilanza sugli ordini e sulle professioni anche ai competenti organi regionali.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Propone di esprimere un parere non ostativo sull'emendamento 3.0.100, a condizione che, al capoverso 3-*sexies*, sia soppressa la lettera *d*), in quanto la previsione di regolamenti di esecuzione statali in una materia di competenza concorrente appare in contrasto con l'articolo 117, sesto comma della Costituzione.

Quanto all'emendamento 10.102, propone un parere non ostativo, segnalando l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di emanazione del regolamento ivi previsto.

Sull'emendamento 11.0.100, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto sembrano potersi compromettere competenze regionali.

In riferimento all'emendamento 16.100, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di conferire funzioni di vigilanza sugli ordini e sulle professioni anche ai competenti organi regionali.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)**

**(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (2156).
- BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione (2044).
- LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2164) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione (2168).
- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati (2174).
- e delle petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

II. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).

**IN SEDE DELIBERANTE**

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2232).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni (2138).

## III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2233).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (2169).

## IV. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia (2154).

## V. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2235).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (2181).

## VI. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2236).
- MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (2104).

## VII. Discussione del disegno di legge:

- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2237).

*IN SEDE REFERENTE*

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
  - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
  - e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
  - Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797).
  - SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
  - RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
  - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
  - FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
  - BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
  - Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (2180).
- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).



- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

- n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
- D’ALIA. – Modifiche agli articoli 17 e 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale (2100).
  - Anna Maria CARLONI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale (2162).
  - Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati (2259) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all’articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D’ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell’istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell’articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).

- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti. (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCO ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi mediante servizio civile volontario (2176).
- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

## XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (741).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali (872).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI ed altri. – Modifiche all'articolo 138 della Costituzione relative al rafforzamento delle procedure per la revisione della parte I della Costituzione (1087).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 138 della Costituzione, in materia di approvazione delle leggi costituzionali (2318).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emaneazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

## XVI. Esame dei disegni di legge:

- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - e della petizione n. 243 ad esso attinente.
  - BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Simona VICARI ed altri. – Autorizzazione alla sepoltura delle salme dei Re d'Italia Vittorio Emanuele III e Umberto II nel Pantheon in Roma (1504).
  - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
  - LAURO. – Norme in materia di incompatibilità nello svolgimento del mandato parlamentare (2205).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica agli articoli 74 e 77 della Costituzione, concernente l'introduzione del rinvio parziale delle leggi da parte del Presidente della Repubblica, nonché l'introduzione di parametri costituzionali alla decretazione d'urgenza, con particolare riferimento ai criteri di emendabilità (2208).
  - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO ed altri. – Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica (2319).
-

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore del Dipartimento amministrazione penitenziaria, in relazione all'esame del disegno di legge n. 2313 recante: «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno».

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

I. Esame congiunto del disegno di legge:

– Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).

– e del documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

II. Esame dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253).

**IN SEDE REFERENTE**

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Se-

gretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009 (2330) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo d'intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (2273).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato FEDI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (1843) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Mirella GIAI. – Nuove disposizioni in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero (978).

## III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia all'incremento delle risorse del Fondo monetario internazionale per fronteggiare la crisi finanziaria e per concedere nuove risorse per l'assistenza finanziaria a favore dei Paesi più poveri (2094).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002 (2095).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatti a Baku il 21 luglio 2004 (2157).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (2179) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (2178) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

- e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009 (2170).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (2264) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia per la manutenzione del confine di Stato, fatta a Roma il 7 marzo 2007 (2265) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 (2117).

#### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).
- TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).
- Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).
- RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).
- RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).
- PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).
- CASELLI. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1990).
- e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Proposta di indagine conoscitiva sull'assetto del Ministero degli Affari esteri.

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 8,45*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-*bis* a 8-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» (n. 255).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
  - PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
  - TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
  - PERDUCA e PORETTI. – Nuove norme in materia di rappresentanza dei militari (2125).
  - e della petizione n. 15 ad essi attinente.
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B/bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*)

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni *standard* di comuni, città metropolitane e province (n. 240).

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).

- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Consiglio che modifica, in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima, la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (n. COM (2010) 331 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (n. COM (2010) 368 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (n. COM (2010) 371 definitivo).

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).
- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).

- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MARAVENTANO. – Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa (1231).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (1985).

VII. Esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte (1551) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CAFORIO ed altri. – Modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di obbligo di comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca (1618) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRANAIOLA ed altri. – Riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici per il turismo sociale (1709).
- MORANDO ed altri. – Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne (2102).

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (n. 253).

#### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza di diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- TORRI ed altri. – Norme per la promozione della pratica sportiva nelle scuole ed istituzione dei nuovi Giochi della Gioventù (1728).
- Deputato GRIMONDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (2146) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri (2281) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539)

- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).
- BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva (645).
- RUSCONI ed altri. – Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi (2300).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).

## II. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Seguito della discussione del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in ambito scolastico (1006-1036-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Vittoria Franco ed altri; Asciutti ed altri; modificato dalla Camera dei deputati*).

*AFFARE ASSEGNATO*

## Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore (n. 374).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## Interrogazioni.

---



**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 83/2009: «Fondo infrastrutture: quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio» (n. 244).
- Schema di delibera CIPE n. 103/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno» (n. 245).
- Schema di delibera CIPE n. 121/2009: «Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina» (n. 246).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MENARDI. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (143).
  - Marco FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (263).
  - GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (754).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (n. COM (2010) 375 definitivo).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14,30*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: esame del documento conclusivo.
  
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul settore dell'assicurazione di autoveicoli, con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA): audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

**IN SEDE CONSULTIVA**

- I. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:
  - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
  
  - e del documento:
  
  - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).
  
- II. Esame del disegno di legge:
  - Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  
- III. Seguito dell'esame dell'atto:
  - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese, nonché delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili (386).
  - DONAGGIO ed altri. – Misure per lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese (1753).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15,45*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 70).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari (n. COM (2010) 378 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale (n. COM (2010) 379 definitivo).
- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'anno europeo dell'invecchiamento attivo 2012 (n. COM (2010) 462 definitivo)

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).
- PORETTI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione in materia di democrazia interna dei sindacati e norme in materia di finanziamenti pubblici e privati destinati ai medesimi soggetti. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'organizzazione e il finanziamento dei sindacati (1685).
- e della petizione n. 237 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonchè deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento (1110).

- SPADONI URBANI. – Disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro, nonché delega al Governo in materia di apprendimento permanente e di autoaggiornamento (2261).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili (2206) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiacomio; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimaldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio*).
- THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di *handicap* grave (107).
- DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di *handicap* in condizioni di gravità (147).
- BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (657).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).



## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).
- ALLEGRINI e PISCITELLI. – Istituzione della figura professionale di «operatore *shiatsu*» (1243).
- BUGNANO ed altri. – Nuove norme in materia di discipline bionaturali del benessere (1896).
- BIANCO ed altri. – Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata (2152).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. – Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2042).
- FLERES. – Norme in materia di apertura di nuove parafarmacie (2079).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme in materia di riordino della professione di farmacista e del servizio farmaceutico (2202).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novem-

bre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCHI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per scopi di studio, di ricerca e di formazione (613).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo *post-mortem* e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (899).
- RIZZI. – Disposizioni in materia di utilizzo del cadavere per finalità di ricerca scientifica e di formazione professionale (2198).

XIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).
- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XIV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitari locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
- D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).

XVIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BASSOLI ed altri. – Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (2133)

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini» (n. 237).

II. Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti.

---

### **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive» (n. 250).
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica

delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (n. 252).

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino» (n. 233).
- 

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 13,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010 (2322).
- e del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Consiglio sull'estensione del campo di applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasporto transfrontaliero professionale su strada del contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (n. COM (2010) 376 definitivo).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà:

- Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ordine europeo di indagine penale (n. 9288/10).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 8,30*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione di rappresentanti della Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C.) e della Unione Generale del lavoro (U.G.L. Terziario).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione del direttore del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni (ANPAM) e dell'Associazione nazionale dei commercianti, intermediari e appassionati di armi comuni da sparo (ASSOARMIERI).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla Regione Liguria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della Rete stradale di interesse nazionale» (n. 243).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali» (n. 247).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione» (n. 248).
- II. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 164).
  - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola» (n. 168).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro,**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14,30*

Comunicazioni del Presidente.

---



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

*Mercoledì 29 settembre 2010, ore 14*

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, dottor Franco Ionta.

---





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 28 settembre 2010

**INDICE**

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa . . . . . *Pag.* 133

---

## DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA

Martedì 28 settembre 2010

*Presidenza del Presidente*  
Luigi VITALI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### **Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione**

Il deputato Luigi Vitali, *Presidente*, segnala che sono in distribuzione la *newsletter* sull'attività delle commissioni del Consiglio d'Europa nel periodo successivo alla scorsa sessione plenaria dell'Assemblea, che si è svolta dal 21 al 26 giugno e il dossier informativo per la prossima sessione plenaria, che si svolgerà a Strasburgo dal 4 all'8 ottobre prossimi.

Segnala i punti fondamentali della Sessione: martedì mattina e pomeriggio si svolgerà l'elezione del nuovo Segretario generale dell'Assemblea. I candidati sono due: il polacco Sawicki e l'olandese Kleijssen. Sempre martedì, nelle stesse ore, si voterà per eleggere i giudici della Corte Europea per i diritti umani a titolo della Grecia, del Portogallo e dell'Estonia.

Alcuni rapporti in discussione presentano riferimenti all'Italia. In particolare il rapporto Agramunt sulla lotta contro l'estremismo cita il divieto italiano alla ricostituzione di partiti fascisti; nel rapporto sull'inquinamento acustico e luminoso sono contenuti esempi positivi della nostra legislazione nazionale e regionale in materia; nel rapporto sulle domande di asilo legate al genere c'è un riferimento al fatto che l'8 per cento delle donne che arrivano sulle sponde italiane sostengano di essere state esposte ad abusi sessuali da parte dei loro contrabbandieri.

Il testo che tuttavia pone maggiormente in evidenza l'Italia è il rapporto McCafferty, dal titolo «L'accesso delle donne alle cure mediche legittime: il problema dell'uso non regolamentato dell'obiezione di coscienza». In questo rapporto il punto principale in questione è una presunta «mancanza di meccanismi di controllo che garantiscano la disponibilità e l'accessibilità dei servizi sanitari nel campo dell'aborto».

Infine va citato il rapporto Rupperecht sugli «Abusi contro i minori negli istituti» nel quale il paragrafo 22 ricorda che la questione è stata anche recentemente affrontata in Italia dalle istituzioni dello Stato e della

Chiesa. Su questo rapporto l'onorevole Volonté ha fatto mettere a verbale una sua opinione in dissenso al relatore.

Ricorda infine l'incontro con l'Ambasciatore Busetto, che si terrà a Strasburgo martedì 5 ottobre 2010, alle 13, al quale potrebbe partecipare anche il giudice della Corte, Guido Raimondi.

Il deputato Luca Volonté (*UDC*) ricorda le due principali questioni politiche. Nel rapporto sugli abusi nei confronti dei minori negli istituti, in particolare, si ricordano molteplici reati subiti dai minori negli istituti ecclesiastici, senza considerare che il problema ha riguardato tutte le istituzioni, sportive, culturali, laiche, pubbliche e non solo quelle cattoliche.

Il secondo rapporto, di cui è relatrice l'onorevole McCafferty, pone in cattiva luce alcuni paesi, tra cui in particolare l'Italia, la Polonia e l'Austria, nei quali l'aborto è legale, ma i medici possono far ricorso all'obiezione di coscienza. L'intento è quello di restringere il campo dell'obiezione di coscienza, consentendola in modo molto restrittivo ai soli medici e non al personale paramedico, sul presupposto sbagliato che tra i paesi membri del Consiglio d'Europa non vi sia una regolamentazione adeguata in materia. In realtà 40 dei 47 paesi del Consiglio d'Europa hanno una propria legislazione ben precisa sia sull'obiezione di coscienza che sull'aborto e sull'eutanasia e il Sottosegretario *pro-tempore* Roccella, chiamato in audizione dalla Commissione Sociale del Consiglio d'Europa, ha ben spiegato il quadro normativo esistente in Italia con la legge 194.

Il deputato Piero Fassino (*PD*) chiede di conoscere in quali paragrafi specifici del progetto di risoluzione e di raccomandazione si evidenzino le criticità illustrate dal collega Volonté.

Il deputato Luca Volonté (*UDC*) osserva che al punto 4.1. del progetto di risoluzione si parla di necessità di regolamentazione completa, quando in realtà essa già esiste. Si cerca inoltre di porre paletti all'obiezione di coscienza e di creare distinzioni tra le strutture ospedaliere pubbliche e private. Nel paragrafo 4.1.2 il termine «imponga» è assolutamente improprio! Anche nella sua veste di Presidente del Gruppo popolare europeo non intende addentrarsi nel dibattito pro o contro l'aborto, ma sosterrà la sua personale posizione a favore dell'obiezione di coscienza.

Il deputato Piero Fassino (*PD*) si riserva di approfondire l'argomento sulle questioni prospettate, che sono sicuramente molto delicate. Rileva che a suo parere un'esigenza di maggiore regolamentazione sul tema esiste e il fatto che si inviti ad effettuarla non è necessariamente da considerare in modo restrittivo bensì è un fatto di chiarezza. Quanto al paragrafo 4.1.1 esso si potrebbe concludere alla prima parte della formulazione, eliminando il riferimento alle istituzioni pubbliche o statali, mentre il paragrafo 4.1.3 potrebbe evitare di specificare in modo dettagliato le varie casistiche; al paragrafo 4.1.2 il termine «imponga» potrebbe essere sostituito con «definisca le modalità in cui». Ritiene in conclusione che sarebbe me-

glio giungere a formulazioni di largo consenso su questa tematica così delicata e la delegazione italiana potrebbe assumere un ruolo di mediazione, al di là delle rispettive posizioni politiche. Chiede inoltre di conoscere se su questa tematica vi siano documenti di indirizzo da parte dell'Organizzazione mondiale per la sanità.

Il deputato Renato Farina (*PDL*) osserva che il parere sul rapporto McCafferty della commissione per le pari opportunità sarà probabilmente molto duro e con espressioni molto nette, parlando di «diritto all'aborto» ed essendo orientato a tradurre i diritti umani secondo un filone di pensiero ben preciso.

Il deputato Luca Volontè (*UDC*) richiama infine l'attenzione sul dibattito d'urgenza relativo al popolo dei Rom che si svolgerà giovedì mattina: a tale riguardo auspica che esso possa svolgersi in modo intelligente, evitando polemiche, visto che il tema è particolarmente vissuto soprattutto tra paesi e nei paesi dell'Unione europea.

Il deputato Luigi Vitali, *Presidente*, raccogliendo positivamente le osservazioni che sono state svolte dai colleghi, ritiene che si possa concordare la presentazione di emendamenti in modo tale che emerga una posizione unitaria della delegazione italiana.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

